

# CORONAVIRUS AGGIORNAMENTO

## **17/09/2021 COVID-19: Dal 15 ottobre 2021 il green pass diventa obbligatorio per tutti i lavoratori**

Nella seduta n. 36 del 16 settembre 2021, Il Consiglio dei Ministri ha approvato un D.L. che introduce, dal 15 ottobre 2021, l'obbligo per il personale delle Amministrazioni pubbliche e di tutte le aziende del settore privato del possesso del *green pass* (certificazione verde COVID-19) per accedere ai luoghi di lavoro. I datori di lavoro sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni definendo, entro la data di decorrenza del nuovo obbligo, le modalità per l'organizzazione delle verifiche. Il personale sprovvisto di *green pass* all'accesso al luogo di lavoro sarà considerato assente senza diritto alla retribuzione fino alla presentazione del certificato verde. Non ci sono conseguenze disciplinari e si mantiene il diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per coloro che sono colti senza la certificazione sul luogo di lavoro, è prevista la sanzione pecuniaria da 600 a 1.500 euro. Per le aziende con meno di 15 dipendenti, il datore di lavoro potrà sostituire temporaneamente il lavoratore privo di certificato verde. Il decreto prevede inoltre l'obbligo per le farmacie di somministrare i *test* antigenici rapidi applicando prezzi calmierati; per i soggetti esentati dalla vaccinazione, i tamponi saranno gratuiti.

---

## **19/07/2021 COVID-19: bonus di 100 euro per rottamare i vecchi televisori**

Sconto del 20% e fino a un massimo di 100 euro sul prezzo d'acquisto di nuovi televisori, purché compatibili con i nuovi standard di trasmissione del digitale terrestre Dvbt-2/Hevc Main 10. Il bonus è stato deliberato per incentivare la sostituzione dei vecchi apparecchi televisivi in vista dell'entrata in funzione dei nuovi standard di trasmissione previsti nell'anno 2022. Si può ottenere rottamando un televisore acquistato prima del 22 dicembre 2018. Il nuovo televisore, per beneficiare del bonus, deve rientrare nell'elenco del ministero dello Sviluppo economico delle apparecchiature idonee. La rottamazione può essere fatta dove si acquista il nuovo televisore, consegnando il vecchio al rivenditore e ottenendo il bonus fino al 20% del costo comprensivo di Iva. Sarà il rivenditore a smaltire il vecchio apparecchio e a riscattare tramite compensazione il credito fiscale pari allo sconto effettuato al cliente. Più complessa la seconda modalità, che prevede che il cliente possa smaltire da solo il vecchio apparecchio in una discarica autorizzata. Un modulo certificherà l'avvenuta rottamazione in discarica. Si deve specificare che il titolare è in regola con il pagamento del canone Rai e che è stato rottamato un televisore non conforme ai nuovi standard. Il bonus è riconosciuto una sola volta per l'acquisto di un solo apparecchio per ogni utente identificato dal codice fiscale. L'agevolazione reterà in vigore fino al 31 dicembre 2022, a patto che il fondo dedicato non si esaurisca prima.

---

## **15/07/2021 COVID-19: Sospese le cambiali in scadenza**

Per le cambiali e gli altri titoli di credito aventi efficacia esecutiva, scadenti dal 1° febbraio 2021 al 30 settembre 2021, i termini sono sospesi fino al 30 settembre 2021 e i relativi protesti levati nello stesso periodo sono cancellati d'ufficio.

---

## **10/06/2021 COVID-19: prorogata al 20/08/2021 il versamento della rata dei contributi artigiani e commercianti**

L'Inps con la Circolare n. 85 del 10 giugno 2021 ha confermato il differimento al 20 agosto 2021 del termine di pagamento della rata dei contributi di artigiani e commercianti scaduti al 17 maggio 2021. Per effetto di tale conferma su tali versamenti, se effettuati entro la data del 20 agosto 2021, non verranno applicate sanzioni o interessi.

---

## **09/06/2021 COVID-19: Proroga moratoria finanziamenti - istanze entro il 15 giugno 2021**

L'art. 16 del decreto "Sostegni-bis" (D.L. n. 73/2021) ha previsto, limitatamente alla sola quota capitale, un'ulteriore proroga fino **al 31 dicembre 2021**, dei termini riguardanti la moratoria dei finanziamenti agevolati. Per effetto di tale differimento, tutte le aziende già precedentemente ammesse alla moratoria, **potranno richiedere l'ulteriore proroga presentando apposita istanza entro il 15 giugno 2021**. La richiesta dovrà essere inoltrata utilizzando il Mod.DSAN allegato alla Circolare 8 giugno 2021, n. 191166.

---

## **04/06/2021 COVID-19: l'ultima ordinanza del Presidente della Giunta Provinciale - la nr.24 del 04/06/2021**

A seguito l'emergenza epidemiologica in corso, è stata pubblicata l'ordinanza **nr. 24 del 04/06/2021** che prevede su tutto il territorio provinciale le seguenti disposizioni:

- 1) a partire dal 7 giugno 2021 la limitazione agli spostamenti si applica dalle ore 24.00 alle ore 5.00 del giorno successivo;
- 2) le attività della ristorazione di cui al capo II.D dell'allegato A della legge provinciale 8 maggio 2020, n. 4, sono consentite con consumazione seduti al tavolo, al chiuso ad un massimo di quattro persone per tavolo, nel rispetto dei limiti orari agli spostamenti e delle misure di sicurezza di cui all'allegato A della suddetta legge provinciale. Ove tutti i commensali siano in grado di esibire la certificazione verde di cui al punto 46), il numero massimo di quattro persone per tavolo all'interno dei locali può essere superato. Per la consumazione al banco, oltre alle ordinarie misure di sicurezza, deve essere assicurato il mantenimento della distanza interpersonale di almeno 1 metro tra i clienti che non siano tra loro conviventi. Nelle attività della ristorazione i buffet sono consentiti, nel rispetto delle generali misure di sicurezza su distanze interpersonali e protezione delle vie respiratorie, solo mediante somministrazione da parte di personale incaricato o, in modalità self service, solo qualora vengano somministrati esclusivamente prodotti confezionati in monodose;
- 3) Per gli ospiti pernottanti, l'ingresso alle piscine coperte e ai centri benessere e termali situati all'interno delle strutture ricettive non è subordinato alla presentazione della certificazione verde di cui al punto 46) della predetta ordinanza;
- 4) gli ospiti pernottanti in dormitori nei rifugi alpini, nei rifugi-albergo, negli ostelli e negli altri esercizi ricettivi sono tenuti a presentare la certificazione verde;
- 5) sui mezzi pubblici urbani ed extraurbani vige l'obbligo generalizzato di utilizzare come protezione delle vie respiratorie una mascherina chirurgica o equivalente;

6) gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri luoghi accessibili al pubblico, anche all'aperto, sono svolti esclusivamente con preassegnazione dei posti a sedere. Viene assicurato il rispetto delle linee guida vigenti e della distanza interpersonale di almeno 1 metro, sia per gli spettatori non conviventi che per il personale. La capienza consentita non può essere superiore al 50% di quella massima autorizzata; il numero massimo di spettatori non può comunque essere superiore a 1.000 per gli spettacoli all'aperto e a 500 per gli spettacoli in luoghi chiusi, per ogni singola sala;

7) sono consentite, nel rispetto delle misure di prevenzione le attività di piscine, centri natatori, palestre, centri fitness e centri sportivi comunque denominati. L'accesso alle piscine e ai centri natatori al chiuso è condizionato alla presentazione della certificazione verde;

8) è consentito lo svolgimento all'aperto di qualsiasi attività sportiva anche di squadra e di contatto, nel rispetto dei protocolli di sicurezza.

9) l'utilizzo di docce e spogliatoi comuni nei locali chiusi dopo l'attività sportiva non individuale è condizionato alla presentazione della certificazione verde;

10) in relazione ai piani di rateazione concessi da Alto Adige Riscossioni Spa, in essere alla data dell'8 marzo 2020, e ai provvedimenti di accoglimento emessi con riferimento alle richieste presentate sino al 30 giugno 2021, la decadenza del beneficio della rateazione avviene al verificarsi del mancato pagamento di dieci rate anche non consecutive;

Le disposizioni della presente ordinanza hanno efficacia immediata.

---

### **28/05/2021 Covid-19/riscossione: ripresa dell'attività**

Dal 1° luglio 2021 ripartiranno le notifiche, pagamenti e pignoramenti congelati a seguito dell'emergenza epidemiologica. Entro il 2 agosto 2021 dovranno essere saldate le cartelle di pagamento (rate incluse), sospese dall'8 marzo 2020.

---

### **27/05/2021 Covid-19: domande di indennizzo per la cessazione di attività commerciale**

Con Messaggio del 25 maggio 2021, n. 2054 in corso di pubblicazione sul sito, l'INPS fornisce interessanti chiarimenti sulle domande per l'indennizzo per la cessazione di attività commerciale ex art. 1, commi 283-284, legge n. 145/2018 a seguito dell'approvazione della [legge n. 178/2020](#). Con successive comunicazioni l'INPS fornirà istruzioni per la gestione delle domande presentate dal 1° giugno 2021.

---

### **26/05/2021 Covid-19 – decreto “Sostegni-bis”: nuovi contributi a fondo perduto**

Con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 123/2021 del decreto “Sostegni-bis” ([D.L. 25 maggio 2021, n. 73](#)), vengono previsti in favore di aziende e professionisti in possesso di partita iva al 26/05/2021, nuovi contributi a fondo perduto, la cui liquidazione avverrà in modalità automatica o su istanza, a condizione sussista una perdita di fatturato o di reddito. Si attende l'emissione di un decreto ministeriale attuativo, che disciplinerà le nuove norme.

---

## **21/05/2021 Covid-19 – Agenzia della Riscossione: fino al 30 giugno sospensione delle attività di riscossione.**

Con l'approvazione del decreto "Sostegni-bis" avvenuta in data 20/05/2021, sono state sospese molte delle attività svolte dall'Agente della Riscossione; fra queste si segnalano tutti i versamenti derivanti dalle cartelle di pagamento, dagli avvisi di addebito e dagli avvisi di accertamento esecutivi affidati all'agente della riscossione, nonché l'invio di nuove cartelle e l'avvio di procedure cautelari o esecutive di riscossione, come fermi amministrativi, ipoteche e pignoramenti. Restano validi gli atti e i provvedimenti effettuati nel periodo dal 1° al 20 maggio 2021. Quanto sopra è stato confermato dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione con comunicato Stampa del 21/05/2021

---

## **21/05/2021 Covid-19: le nuove ordinanze del Presidente della Giunta Provinciale di Bolzano**

A seguito l'emergenza epidemiologica in corso, sono state ultimamente emesse altre tre ordinanze che prevedono su tutto il territorio provinciale le seguenti disposizioni:

**l'Ordinanza n. 21 del 30.04.2021** ha previsto in materia di ristorazione che nel **periodo dal 1° maggio al 31 luglio 2021** la consumazione di alimenti e bevande su posto a sedere e negli spazi all'aperto può essere ospitato un numero massimo di 50 persone, ovvero il numero maggiore previsto dalla licenza o autorizzato dal comune. Qualora al momento dell'accesso nelle strutture ricettive gli ospiti siano sprovvisti della certificazione verde, essi sono tenuti a presentarla entro le successive 24 ore. L'esibizione delle certificazioni è richiesta dagli esercenti delle attività per cui esse sono previste.

Con **l'ordinanza n. 22 del 19.05.2021** si è previsto, a decorrere dal 19/05/2021 una modifica sulle restrizioni del così detto "coprifuoco notturno". Da tale data, su tutto il territorio della Provincia di Bolzano, dalle ore 23.00 alle ore 5.00 del giorno successivo, sono consentiti solo gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, motivi di salute o situazioni di necessità o urgenza (tra cui l'esigenza di recarsi presso persone bisognose di cura, di portare i cani alla più vicina area cani, o per raggiungere, al termine del proprio lavoro, il domicilio proprio o del/della partner.

Con l'ultima **ordinanza in ordine cronologico, la n. 23 del 21.05.2021**, si è previsto per il periodo dal 21 maggio al 31 luglio 2021 le seguenti disposizioni:

### **ATTIVITA' SPORTIVE E MOTORIE:**

- è consentito svolgere attività sportiva o attività motoria all'aperto, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici, purché nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno 2 metri per l'attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività e con obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie nell'attività motoria.

### **COMMERCIO E SERVIZI:**

- le attività inerenti ai servizi alla persona si svolgono nel rispetto delle misure di sicurezza vigenti. Il personale e i clienti devono utilizzare mascherine di protezione delle vie respiratorie FFP2;
- nei locali delle attività consentite è ammesso un numero di persone pari a 1 cliente ogni 10 mq, salvo nei negozi di inferiore a 20 mq, nei quali sono ammessi al massimo 2 clienti contemporaneamente. Si deve inoltre garantire, oltre alla distanza interpersonale di

almeno 1 metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all'interno dei locali più del tempo necessario all'acquisto dei beni;

- nei locali pubblici, in quelli aperti al pubblico e in tutti gli esercizi commerciali è fatto obbligo di esporre all'ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale medesimo;
- le attività del commercio che si svolgono su aree pubbliche in forma di mercato si tengono nel rispetto delle misure di sicurezza di cui all'allegato 1 della ordinanza nr. 23/2021 (vedi allegato).

#### **RISTORAZIONE E ALBERGHI:**

- le attività della ristorazione sono consentite all'aperto, con consumo al tavolo, con un massimo di quattro persone sedute per tavolo, nel rispetto dei limiti orari di cui agli spostamenti (ore 23.00) e delle misure di sicurezza in vigore. Le predette attività sono consentite al chiuso con consumo al tavolo per un massimo di quattro persone sedute per tavolo, previa prenotazione e previa presentazione della certificazione verde. Vigè l'obbligo, sia per il personale che per i clienti, di indossare una mascherina FFP2 o equivalente;
- **dal 1° giugno 2021** le attività dei servizi di ristorazione al chiuso si svolgono senza l'obbligo di presentazione della certificazione verde. Le persone in grado di esibire la predetta certificazione possono utilizzare mascherine chirurgiche in luogo delle mascherine FFP2. La medesima disciplina si applica alle mense, al catering continuativo e agli esercizi di ristorazione che hanno in essere contratti di fornitura di pasti;
- le attività delle strutture ricettive situate sul territorio provinciale sono esercitate garantendo il rispetto dei protocolli vigenti e del distanziamento sociale, nonché delle misure di sicurezza. I servizi delle strutture ricettive sono subordinati alla presentazione della certificazione verde;
- è vietato consumare alimenti e bevande nelle vicinanze dei locali e su strade, piazze e altri luoghi accessibili al pubblico, qualora non sia possibile mantenere la distanza interpersonale di due metri tra persone non conviventi.

#### **PROTEZIONI DELLE VIE RESPIRATORIE E DISTANZE DI SICUREZZA:**

- è fatto obbligo di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie e di indossarli nei luoghi al chiuso diversi dalla propria abitazione privata e in tutti i luoghi all'aperto, ad eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi, e comunque con salvezza dei protocolli previsti per la scuola e per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali, nonché delle linee guida per il consumo di alimenti e bevande;
- sui mezzi pubblici urbani ed extraurbani e all'interno dei locali in cui si svolgono attività di commercio al dettaglio consentite vigè l'obbligo generalizzato di utilizzare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie FFP2 o equivalenti. Sono esclusi dal predetto obbligo i soggetti di età inferiore ai 12 anni, che possono utilizzare un dispositivo di protezione delle vie respiratorie diverso dalle mascherine FFP2;
- nei locali delle attività commerciali, le persone in grado di esibire una certificazione verde possono utilizzare mascherine chirurgiche in luogo delle mascherine FFP2 o equivalenti.

#### **EVENTI, SPETTACOLI E RIUNIONI:**

- gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri luoghi accessibili al pubblico, anche all'aperto, sono svolti esclusivamente con preassegnazione di posti a sedere. Viene assicurato il rispetto delle linee guida vigenti e

della distanza interpersonale di almeno 1 metro, sia per gli spettatori non conviventi che per il personale. Il numero massimo di spettatori non può comunque essere superiore a 1.000 per gli spettacoli all'aperto e a 500 per gli spettacoli in luoghi chiusi, per ogni singola sala;

- a partire **dal 15 giugno 2021** è consentito lo svolgimento in presenza di fiere e a partire **dal 1° luglio 2021** è consentito lo svolgimento in presenza di convegni e congressi, nel rispetto delle modalità e dei limiti previsti dall'allegato A della legge provinciale 8 maggio 2020, n. 4;
- **dal 15 giugno 2021** sono consentite le feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose, nel rispetto dei protocolli e delle misure di sicurezza vigenti e a condizione che i partecipanti siano in grado di esibire una certificazione verde;
- sono sospese le attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò. Tali attività sono consentite **dal 1° luglio 2021**, a condizione che i partecipanti siano in grado di esibire una certificazione verde;
- **fino al 14 giugno 2021** sono sospese le attività dei parchi tematici e di divertimento. A partire dal 15 giugno 2021 tali attività sono consentite, nel rispetto delle modalità e dei protocolli di sicurezza.
- a decorrere **dal 1° giugno 2021** sono consentite le attività di piscine e centri natatori anche in impianti coperti, previa presentazione della certificazione verde. L'utilizzo dei locali di docce e spogliatoi al chiuso è condizionato alla presentazione della certificazione verde;
- **fino al 31 maggio 2021** sono sospese le attività dei centri benessere e dei centri termali; **dal 1° giugno 2021** tali attività sono consentite, nel rispetto delle misure di sicurezza e previa presentazione della certificazione verde.

#### **CERTIFICAZIONI VERDI:**

per certificazioni verdi si intendono le attestazioni rilasciate in base a specifici protocolli emanati dell'Azienda Sanitaria dell'Alto Adige o dalle altre autorità sanitarie, comprovanti una delle seguenti fattispecie:

- 1) lo stato di avvenuta vaccinazione contro il SARS-CoV-2;
- 2) la guarigione dall'infezione da SARS-CoV-2;
- 3) l'effettuazione di un test per la rilevazione del SARS-CoV-2 con esito negativo.

#### **ULTERIORI DISPOSIZIONI:**

- le attività produttive, commerciali e i servizi si svolgono nel rispetto delle disposizioni vigenti e dei protocolli di sicurezza soprattutto per quanto riguarda l'effettuazione di test per la rivelazione del SARS-CoV-2 da parte del personale;
- qualora i protocolli di sicurezza previsti per le attività economiche e produttive individuino le mansioni a rischio per le quali si rende necessaria la ripetizione periodica dei test antigenici, la Provincia mette a disposizione il materiale necessario.

Il mancato rispetto delle misure di cui alla presente ordinanza è sanzionato secondo quanto previsto dall'art. 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, modificato con legge di conversione n. 35/2020. *(Fonte: Agenzia di stampa e comunicazione della Provincia autonoma di Bolzano)*

---

**20/05/2021: Incentivi per la creazione di imprese da parte di giovani e donne**

Per effetto del D.M. 4 dicembre 2020, emanato in attuazione dell'art. 29, commi 1 e 2, del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, e dell'art. 1, comma 90, lettera d), della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di Bilancio 2020), a decorrere da ieri, 19/05/2021, è possibile presentare le domande di accesso agli incentivi previsti per la creazione di micro e piccole imprese competitive, a prevalente o totale partecipazione giovanile o femminile.

Con la Circolare 8 aprile 2021, n. 117378 il Ministero dello Sviluppo economico ha chiarito che possono accedere ai contributi le imprese (micro e piccola dimensione) costituite da non più di 60 mesi alla data di presentazione della domanda di agevolazione, in forma societaria, composte per oltre la metà numerica dei soci e di quote di partecipazione, da soggetti di età compresa tra i 18 e i 35 anni oppure da donne.

Sono escluse dall'agevolazione le imprese controllate (art. 2359 c.c.) da soci controllanti imprese che abbiano cessato, nei 12 mesi precedenti la data di presentazione della domanda di ammissione alle agevolazioni, un'attività analoga a quella cui si riferisce la domanda di agevolazione, le iniziative riconducibili ai settori della produzione primaria dei prodotti agricoli e le attività connesse all'esportazione verso Paesi terzi o Stati membri.

Sono ammesse, per un importo non superiore a 1.500.000,00 euro (al netto di Iva) le spese relative all'acquisto di beni materiali e immateriali e servizi necessari alle finalità del programma, sostenute dall'impresa successivamente alla data di presentazione della domanda di agevolazione o dalla data di costituzione della società nel caso in cui la domanda di agevolazione sia presentata da persone fisiche. Tali spese riguardano:

- opere murarie e assimilate, comprese quelle riferibili ad opere di ristrutturazione dell'unità produttiva oggetto di intervento;
- macchinari, impianti ed attrezzature varie nuovi di fabbrica, compresi quelli necessari per l'erogazione di servizi con la formula della *sharing economy*, purché strettamente necessari all'attività oggetto dell'iniziativa agevolata, dimensionati alla effettiva produzione ed identificabili singolarmente;
- programmi informatici e servizi per le tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC), commisurati alle esigenze produttive e gestionali dell'impresa, compresi quelli connessi alle tecnologie e alle applicazioni emergenti di intelligenza artificiale, *blockchain* e *internet of things*;
- acquisto di brevetti o acquisizione di relative licenze d'uso;
- consulenze specialistiche;
- oneri notarili connessi alla stipula del contratto di finanziamento ed eventualmente oneri connessi alla costituzione della società.

L'ammontare degli incentivi (contributi a fondo perduto e finanziamenti agevolati) verranno determinati in Studio a seconda dei piani di fattibilità che gli interessati andranno a presentare.

---

**18/05/2021 Covid-19: condono cartelle esattoriali.**

Con l'approvazione della legge di conversione del decreto Sostegni, decorrono i 30 giorni concessi all'amministrazione finanziaria per definire i criteri che saranno adottati nello

stralcio di tutti i ruoli di importo fino a 5mila euro, affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010. Lo stralcio delle vecchie cartelle è riservata a tutti i contribuenti che hanno percepito, nell'anno d'imposta 2019, un reddito imponibile fino a 30mila euro.

---

#### **14/05/2021 Covid-19: proroga del versamento dei contributi INPS per artigiani e commercianti**

Si porta a conoscenza degli interessati che il versamento delle somme richieste con l'emissione 2021 dei contributi previdenziali, dovuti da artigiani e commercianti, in scadenza il 17/05/2021, possono essere effettuato entro il 20/08/2021 senza alcuna maggiorazione di interessi e/o sanzioni.

---

#### **07/05/2021 Covid-19: nuovo contributo a fondo perduto**

Il nuovo contributo a fondo perduto sarà erogato automaticamente e direttamente dall'agenzia delle entrate, a condizione però che i destinatari non abbiano già restituito il precedente ristoro o che lo stesso non risulti indebitamente percepito.

---

#### **03/05/2021 Covid-19: stato di emergenza epidemiologica prorogato al 31 luglio 2021**

Con la pubblicazione nella G.U. n. 103 del 30/04/2021 della delibera del Consiglio dei Ministri del 21/04/2021, viene prorogato al 31 luglio 2021 lo stato di emergenza per il rischio sanitario connesso alle patologie del Covid-19. La proroga comporta che il governo può legiferare con ordinanze in deroga alle disposizioni di legge, nel rispetto dei limiti costituzionali.

---

#### **30/04/2021 Covid-19: la nuova circolare Inps nr. 72/2021 del 29/04/2021.**

Con tale nuova circolare, l'Inps spiega le novità introdotte dal Decreto Sostegni ( D.L. 41/2021) in merito alle nuove disposizioni in materia di integrazioni salariali (trattamenti di Cigo, Cigd e di assegno ordinario) richiedibile da tutti i datori di lavoro che hanno dovuto interrompere o ridurre l'attività a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Il provvedimento, entrato in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione, contiene, tra le altre, disposizioni che impattano sul sistema degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro connessi all'emergenza epidemiologica in atto. In analogia a quanto stabilito per le istanze aventi decorrenza dal 1° aprile 2021, il termine di scadenza per la trasmissione delle domande integrative è fissato al 31 maggio 2021.

---

#### **23/04/2021 Covid-19: la nuova ordinanza del Presidente della Giunta Provinciale Nr. 20/2021 del 23/04/2021**

A seguito l'emergenza epidemiologica in corso, è stata emessa una nuova ordinanza, la nr. **20 del 23.04.2021**, che prevede per il periodo **dal 26 aprile al 31 luglio 2021, salvo diversamente specificato** su tutto il territorio provinciale le seguenti disposizioni:

#### **SPOSTAMENTI:**

sono consentiti gli spostamenti in entrata e in uscita dal territorio provinciale, con le limitazioni contenute nel decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52;



su tutto il territorio della Provincia di Bolzano, dalle ore 22.00 alle ore 5.00 del giorno successivo, sono consentiti solo gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, motivi di salute o situazioni di necessità o urgenza. Per gli spostamenti consentiti tra le ore 22 e le ore 5 gli interessati hanno l'onere di comprovare la sussistenza delle situazioni che consentono lo spostamento con la presentazione di un'autodichiarazione ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 47, n. 445;

è consentito svolgere attività sportiva o attività motoria all'aperto, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno 2 metri per l'attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività e con obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie nell'attività motoria. L'attività sportiva o motoria non è consentita tra le ore 22.00 e le ore 5.00.

### **COMMERCIO E SERVIZI:**

le attività inerenti ai servizi alla persona si svolgono nel rispetto delle misure di sicurezza vigenti. Il personale e i clienti devono utilizzare mascherine di protezione delle vie respiratorie FFP2;

fatta eccezione per farmacie, parafarmacie, edicole, tabaccai e punti vendita di generi alimentari, le attività commerciali al dettaglio restano chiuse la domenica;

nei locali delle attività consentite è ammesso un numero di persone pari a 1 cliente ogni 10 mq, salvo nei negozi di superficie inferiore a 20 mq, nei quali sono ammessi massimo 2 clienti contemporaneamente. Si deve inoltre garantire, oltre alla distanza interpersonale di almeno 1 metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all'interno dei locali più del tempo necessario all'acquisto dei beni;

nei locali pubblici, in quelli aperti al pubblico e in tutti gli esercizi commerciali è fatto obbligo di esporre all'ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale medesimo;

fermo restando il divieto di sagre di cui al punto 38) e, fino al 30 giugno 2021, di fiere di cui al punto 32) e dei mercati annuali che per la loro capacità attrattiva sono ad esse assimilabili, le attività del commercio che si svolgono su aree pubbliche in forma di mercato si tengono nel rispetto delle misure di sicurezza di cui all'allegato 1 della presente ordinanza.

### **RISTORAZIONE E ALBERGHI:**

le attività della ristorazione di cui al capo dell'allegato A della legge provinciale 8 maggio 2020, n. 4, sono consentite all'aperto, con consumo al tavolo, ad un massimo di quattro persone per tavolo, fino alle ore 22.00, nel rispetto delle misure di sicurezza di cui all'allegato A della suddetta legge provinciale. Le predette attività sono consentite al chiuso fino alle ore 22.00 con consumo al tavolo ed un massimo di quattro persone per tavolo, previa presentazione della certificazione verde di cui al punto 47), e previa prenotazione nei ristoranti, nel rispetto delle misure di sicurezza di cui all'allegato A della legge provinciale 8 maggio 2020, n. 4;

le attività degli esercizi di ristorazione, delle mense e del catering continuativo che abbiano in essere contratti di servizio di fornitura pasti a dipendenti / operai / lavoratori / studenti / anziani

garantiscono il servizio contrattualmente pattuito con imprese o enti, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, del distanziamento interpersonale e delle regole di cui al punto precedente;

restano comunque consentite, nel rispetto delle distanze minime e delle misure di sicurezza vigenti, le attività degli esercizi di ristorazione situati nelle aree di servizio lungo le autostrade e negli ospedali;

l'accesso alle strutture ricettive è subordinato alla presentazione di una certificazione verde di cui al punto 47). Le attività delle strutture ricettive situate nel territorio provinciale sono esercitate a condizione che sia assicurato il mantenimento del distanziamento sociale, garantendo il rispetto dei protocolli vigenti, delle misure previste nell'allegato A della legge provinciale 8 maggio 2020, n. 4, delle disposizioni di cui ai punti 9) (numero massimo di persone presenti negli spazi comuni) e 25) (protezione delle vie respiratorie) della presente ordinanza. I servizi delle strutture ricettive possono essere offerti solo agli ospiti pernottanti, fatta eccezione per la ristorazione, a cui si applicano le disposizioni di cui al punto 12);

è vietato consumare alimenti e bevande nelle vicinanze dei locali e su strade, piazze e altri luoghi accessibili al pubblico, qualora non sia possibile mantenere la distanza interpersonale di due metri tra persone non conviventi.

#### **SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO:**

Al fine di contenere ulteriormente la diffusione del virus negli ambienti di lavoro e al fine di evitare che le attività sospese, in tutte le attività produttive, commerciali e dei servizi, incluse quelle della pubblica amministrazione, vengono adottate misure atte a ridurre la possibilità di contagio tra dipendenti e con l'eventuale clientela. Previa consultazione sindacale sono integrati i protocolli di sicurezza, previsione di sottoporre lavoratori e lavoratrici, con cadenza periodica, a test per il rilevamento del SARS-CoV2. I predetti test vengono effettuati secondo le modalità stabilite dall'Azienda Sanitaria.

#### **CERTIFICAZIONI VERDI:**

Ai fini della presente ordinanza per certificazioni verdi si intendono le attestazioni rilasciate in base a specifici protocolli emanati dell'Azienda Sanitaria dell'Alto Adige o dalle altre autorità sanitarie comprovanti una delle seguenti fattispecie:

- a) lo stato di avvenuta vaccinazione contro il SARS-CoV-2;
- b) la guarigione dall'infezione da SARS-CoV-2;
- c) l'effettuazione di un test per la rivelazione del SARS-CoV-2 con risultato negativo.

#### **ULTERIORI DISPOSIZIONI:**

le attività produttive, commerciali e i servizi si svolgono nel rispetto delle disposizioni vigenti e dei protocolli di sicurezza soprattutto per quanto riguarda l'effettuazione di test per la rivelazione del SARS-CoV-2 da parte del personale.

Restano garantiti, nel rispetto dei protocolli in essere, i servizi bancari, finanziari e assicurativi.

Qualora i protocolli di sicurezza previsti per le attività economiche e produttive individuino le mansioni a rischio per le quali si rende necessaria la ripetizione periodica dei test antigenici, la Provincia mette a disposizione il materiale necessario.

---

### **16/04/2021 Covid-19: la nuova ordinanza del Presidente della Giunta Provinciale Nr. 19/2021 del 16/04/2021**

A seguito l'emergenza epidemiologica in corso, è stata emessa una nuova ordinanza, la nr. 19/2021 del 16.04.2021, che riguarda esclusivamente la popolazione scolastica altoatesina. Più in dettaglio, si prevede che la didattica in presenza sarà riservata agli alunni che si sottoporranno allo screening, mentre gli alunni che non parteciperanno al suddetto programma, continueranno le attività didattiche in modalità digitale integrata (DAD).

Molte imprese, soprattutto quelle della ristorazione e del pubblico esercizio, speravano in un allentamento delle restrizioni limitative di dette attività. Probabilmente dal 26.04.2021, la Provincia di Bolzano tornerà in zona gialla e con essa riapriranno bar e ristoranti sia a pranzo che a cena se dispongono di spazi aperti. Tali nuove riaperture comunque saranno disciplinate da una nuova ordinanza che verrà emessa in settimana. Si allega copia dell'ordinanza nr. 19/2021.

---

### **12/04/2021 Covid-19: il rientro in azienda dei dipendenti contagiati dal virus**

Il ministero della salute con nota nr. 15127/2021, ha introdotto le regole per il rientro in azienda dei lavoratori contagiati da Covid-19. Le procedure previste sono diverse a seconda della gravità dell'infezione subita alle vie respiratorie. Più in dettaglio, per la riammissione dei lavoratori in azienda, dovranno essere osservate le seguenti prescrizioni:

1. Lavoratori con sintomi e ricovero: rientro con certificato medico d'idoneità alla mansione;
  2. Lavoratori sintomatici: obbligo di quarantena (10 giorni, di cui 3 senza sintomi) e rientro con tampone negativo;
  3. Lavoratori asintomatici: obbligo di quarantena (10 giorni) e rientro con tampone negativo;
  4. Lavoratori positivi per lungo termine: obbligo di quarantena (21 giorni) e rientro con tampone negativo.
- 

### **09/04/2021 Covid-19: nuovo bonus baby-sitting: comunicato stampa INPS dell'08/04/2021**

È stata attivata sul sito dell'Inps, la domanda per richiedere il nuovo bonus baby-sitting, introdotto dall'[art. 2](#) del D.L. 13 marzo 2021, n. 30, riservato ad alcune categorie di lavoratori, dipendenti e autonomi, con figli conviventi minori di 14 anni. Il bonus da diritto all'acquisto di servizi baby-sitting o di servizi integrativi per l'infanzia, nel caso di sospensione della didattica in presenza a seguito del contagio o quarantena per Covid-19 del minore. La domanda può essere inoltrata direttamente dal sito internet [www.inps.it](http://www.inps.it) tramite SPID, Carta di identità elettronica (CIE), Carta nazionale dei servizi (CNS), o con PIN rilasciato dall'INPS, o tramite gli enti di Patronato. Il bonus, fruibile dal 13 marzo 2021 fino al 30 giugno 2021, può essere riconosciuto alle seguenti tipologie di lavoratori:

- iscritti alla Gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335;
- lavoratori autonomi iscritti all'Inps;
- personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico impiegati per le esigenze connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- lavoratori dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato (medici, infermieri, inclusi ostetrici, tecnici di laboratorio biomedico, tecnici di radiologia medica, operatori sociosanitari, tra cui soccorritori e autisti/urgenza 118);
- lavoratori autonomi non iscritti all'Inps, subordinatamente alla comunicazione da parte delle rispettive Casse previdenziali del numero dei beneficiari.

Il bonus spettante nell'importo massimo di 100 euro settimanali, sarà erogato mediante il Libretto famiglia (all'art. 54-bis del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96) o direttamente al richiedente, per la comprovata iscrizione ai centri estivi, ai servizi integrativi per l'infanzia, ai servizi socio-educativi territoriali, ai centri con funzione educativa e ricreativa e ai servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia.

---

#### **06/04/2021 Covid-19/SICUREZZA SUL LAVORO: un nuovo Protocollo in aggiornamento alle misure di prevenzione epidemiologica**

Nel nuovo documento siglato in data 6 aprile 2021, sono stati aggiornati e rinnovati gli accordi per prevenire i contagi di Covid-19. In sintesi, si conferma che il personale prima dell'accesso al luogo di lavoro, potrà essere sottoposto al controllo della temperatura corporea e se la stessa, risulterà superiore ai 37,5°C, dovrà essere momentaneamente isolato, dovrà indossare la mascherina chirurgica, non dovrà recarsi al Pronto Soccorso ma dovrà immediatamente contattare il proprio medico curante e seguire le sue indicazioni. Le aziende inoltre potranno disporre la chiusura di tutti i reparti diversi dalla produzione o, comunque, di quelli dei quali è possibile il funzionamento mediante il ricorso al lavoro agile e da remoto, procedere ad una rimodulazione dei livelli produttivi, assicurare un piano di turnazione dei lavoratori dedicati alla produzione con l'obiettivo di diminuire al massimo i contatti e di creare gruppi autonomi, distinti e riconoscibili, utilizzare il lavoro agile e da remoto per tutte quelle attività che possono essere svolte in tale modalità, in quanto utile e modulabile strumento di prevenzione. Gli spostamenti all'interno del sito aziendale devono essere limitati al minimo indispensabile e nel rispetto delle indicazioni aziendali. Non sono consentite le riunioni in presenza. Si allega copia integrale del nuovo protocollo

---

#### **01/04/2021 Covid-19: la nuova ordinanza del Presidente della Giunta Provinciale Nr. 18/2021 del 01/04/2021**

A seguito l'emergenza epidemiologica in corso, è stata emessa una nuova ordinanza, la nr. 18/2021 del 01/04/2021, che prevede per il periodo **dal 7 al 30 aprile 2021** si applichino nel territorio provinciale le seguenti disposizioni:

##### **SPOSTAMENTI:**

- 1) è vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dal territorio provinciale, salvo per comprovate esigenze lavorative, per motivi di salute o per situazioni di necessità o urgenza;
- 2) su tutto il territorio della Provincia di Bolzano dalle ore 22.00 alle ore 5.00 sono consentiti solo gli spostamenti motivati da comprovate, esigenze lavorative, motivi di salute o situazioni di

necessità o urgenza (tra cui l'esigenza di recarsi presso persone bisognose di cura, di portare i cani alla vicina area cani, o per raggiungere, al termine del proprio lavoro, il proprio o del/della partner);

3) per gli spostamenti consentiti tra le ore 22 e le ore 5 e per gli spostamenti in entrata e uscita dal territorio provinciale gli interessati hanno l'onere di comprovare la sussistenza delle situazioni che consentono lo spostamento con la presentazione di un'autodichiarazione ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. La Provincia mette a disposizione della cittadinanza e delle forze dell'ordine, tramite il proprio sito web, un modello di autodichiarazione, ma si precisa che in alternativa è possibile redigere una dichiarazione dai contenuti analoghi direttamente al momento del controllo;

4) è consentito svolgere individualmente attività motoria, purché nel rispetto della distanza di almeno 2 metri da ogni altra persona non convivente e con obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie; è altresì consentito lo svolgimento di attività sportive esclusivamente all'aperto e in forma individuale. L'attività sportiva o motoria non è consentita tra le ore 22.00 e le ore 5.00;

5) salvi i casi di comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità, ovvero per motivi di salute, a coloro che non risiedono in Provincia di Bolzano non sono consentiti gli spostamenti in entrata nel territorio provinciale per recarsi presso proprie abitazioni diverse da quella principale (c.d. seconde case);

6) i Sindaci possono disporre con misure proprie disposizioni più restrittive in relazione agli spostamenti consentiti all'interno del territorio comunale;

#### **COMMERCIO E SERVIZI:**

7) le attività inerenti ai servizi alla persona si svolgono nel rispetto delle misure di sicurezza vigenti. Il personale e i clienti devono utilizzare mascherine di protezione delle vie respiratorie FFP2;

8) fatta eccezione per farmacie, parafarmacie, edicole, tabaccai e punti vendita di generi alimentari, le attività commerciali al dettaglio restano chiuse la domenica;

9) nei centri commerciali di cui all'articolo 3, comma 1, lettera g), del Codice del commercio (legge provinciale 2 dicembre 2019, Nr. 12), con superficie di vendita minima di 2500 metri quadrati, deve essere predisposto un servizio d'ordine che garantisca lo scaglionamento degli ingressi, onde evitare assembramenti;

10) nei locali delle attività consentite è ammesso un numero di persone pari a 1 cliente ogni 10 mq, salvo nei negozi di superficie inferiore a 20 mq, nei quali sono ammessi al massimo 2 clienti contemporaneamente. Si deve inoltre garantire, oltre alla distanza interpersonale di almeno 1

metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all'interno dei locali più del tempo necessario all'acquisto dei beni;

11) nei locali pubblici, in quelli aperti al pubblico e in tutti gli esercizi commerciali è fatto obbligo di esporre all'ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale medesimo;

12) fermo restando il divieto di sagre e fiere e dei mercati annuali che per la loro capacità attrattiva sono ad esse assimilabili, le attività del commercio che si svolgono su aree pubbliche in forma di mercato si tengono nel rispetto delle misure di cui all'allegato 1 della presente ordinanza;

### **RISTORAZIONE E ALBERGHI:**

13) le attività della ristorazione di cui al capo II.D dell'allegato A della legge provinciale 8 maggio 2020, n. 4, sono sospese, indipendentemente dal tipo di licenza o dall'attività in concreto esercitata. La vendita da asporto è consentita dalle ore 5.00 alle ore 20.00, a condizione che l'accesso dei clienti nel locale per ritirare l'ordine avvenga nel rispetto della regola di cui al punto 10), e che non si creino assembramenti all'esterno dei locali. Per i soggetti che svolgono come attività prevalente una delle attività identificate dal codice ATECO 56.3 (bar e altri servizi simili) l'asporto è consentito esclusivamente fino alle ore 18.00. È possibile, dalle ore 5.00 alle ore 22.00, la vendita con consegna a domicilio, a condizione che siano rispettate le norme igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento che per quella di trasporto. Le attività di ristorazione effettuate negli esercizi ricettivi possono proseguire esclusivamente per il servizio ai propri ospiti pernottanti;

14) salvo quanto disposto dal secondo periodo di questo punto, sono sospese le attività delle mense, ad eccezione di quelle ad uso degli operatori e delle operatrici della sanità, delle forze dell'ordine, dell'esercito, della protezione civile e quelle aziendali interne. Le attività degli esercizi di ristorazione, delle mense e del catering continuativo che abbiano in essere contratti di servizio di fornitura pasti a dipendenti/operai /lavoratori/studenti (a cui non sono in alcun modo equiparati i buoni pasto) garantiscono il servizio contrattualmente pattuito con imprese o enti nel rispetto delle norme igienico- sanitarie e del distanziamento interpersonale;

15) sono sospese le attività degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio delle superstrade. Possono proseguire, nel rispetto delle distanze minime e delle misure di sicurezza vigenti, le attività degli esercizi di ristorazione situati nelle aree di servizio lungo le autostrade e negli ospedali;

16) alle attività di ristorazione dei rifugi alpini ai sensi della legge provinciale n. 22/1982 e a quelle che si trovano nelle aree sciistiche, presso le piste da slittino e nelle zone delle stazioni a valle degli impianti sciistici, si applicano le limitazioni previste per il settore della ristorazione in generale;

17) le attività delle strutture ricettive situate nel territorio provinciale sono esercitate a condizione che sia assicurato il mantenimento del distanziamento sociale, garantendo comunque

la distanza interpersonale di sicurezza di almeno un metro negli spazi comuni, e nel rispetto dei protocolli vigenti e di tutte le misure previste

nell'allegato A della legge provinciale 8 maggio 2020, n. 4;

18) è vietato consumare pasti e bevande nelle vicinanze dei locali e su strade, piazze e altri luoghi accessibili al pubblico, qualora non sia possibile mantenere la distanza interpersonale di due metri tra persone non conviventi;

#### **PROTEZIONI DELLE VIE RESPIRATORIE E DISTANZE DI SICUREZZA:**

19) è fatto obbligo di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie e di indossarli nei luoghi al chiuso diversi dalla propria abitazione privata e in tutti i luoghi all'aperto, ad eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi, e comunque con salvezza dei protocolli previsti per la scuola e per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali, nonché delle linee guida per il consumo di cibi e bevande. Sono esclusi:

a) coloro che stanno svolgendo attività sportiva;

b) bambini e bambine di età inferiore a sei anni;

c) le persone con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina, nonché coloro che per interagire con esse versino nella stessa incompatibilità;

20) sui mezzi pubblici urbani ed extraurbani e all'interno dei locali in cui si svolgono attività di commercio al dettaglio consentite vige l'obbligo generalizzato di utilizzare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie FFP2 o equivalenti. Sono esclusi dal predetto obbligo i soggetti di età inferiore ai 12 anni, che utilizzare un dispositivo di protezione delle vie respiratorie diverso.

21) lo svolgimento delle manifestazioni pubbliche è consentito solo in forma statica e nell'osservanza delle misure di sicurezza di cui all'allegato A della legge provinciale 2020, Nr. 4. dell'8 maggio 2020, n. 4. È in ogni caso vietata, sia nei luoghi chiusi che all'aperto, la somministrazione di alimenti e bevande;

#### **SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO:**

22) al fine di contenere ulteriormente la diffusione del virus negli ambienti di lavoro, e al fine di evitare che le attività vengano sospese, in tutte le attività produttive, commerciali e dei servizi – incluse quelle della pubblica amministrazione – vengono adottate misure atte a ridurre la possibilità di contagio tra dipendenti e con l'eventuale clientela. Previa consultazione sindacale sono integrati i protocolli di sicurezza, con, previsione di sottoporre lavoratori e lavoratrici, con cadenza periodica, a test per il rilevamento del SARS-CoV-2. I predetti test vengono effettuati secondo le modalità stabilite dall'Azienda Sanitaria.

#### **ULTERIORI DISPOSIZIONI:**

23) le attività produttive, commerciali e i servizi si svolgono nel rispetto delle disposizioni vigenti e dei protocolli di sicurezza, soprattutto per quanto riguarda l'effettuazione di test molecolari o antigenici per il rilevamento del SARS-CoV-2 da parte del personale;

24) restano garantiti, nel rispetto dei protocolli in essere, i servizi bancari, finanziari e assicurativi;

25) qualora i protocolli di sicurezza previsti per le attività economiche e produttive individuino le mansioni a rischio per le quali si rende necessaria la ripetizione periodica dei test antigenici, la Provincia mette a disposizione il materiale necessario;

26) è fatto divieto alle persone che accompagnano pazienti di permanere nelle sale di attesa e nei corridoi dei dipartimenti emergenza e accettazione e dei pronto soccorso (DEA/PS), salve specifiche diverse indicazioni del personale sanitario preposto;

27) per la durata dello stato di emergenza i gestori dei servizi sociali di cui alla legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13, possono provvedere, anche in deroga alle ordinarie procedure di selezione e ai requisiti generali previsti per l'ammissione all'impiego pubblico, ma comunque nel rispetto dei relativi requisiti professionali, all'assunzione provvisoria del personale sostitutivo o del personale aggiuntivo fuori pianta organica strettamente necessario a far fronte all'emergenza sanitaria e alle sue conseguenze. Il reclutamento del personale può avvenire anche mediante il conferimento di incarichi esterni a persone o società di servizi, tramite messa a disposizione di persone da parte delle pubbliche amministrazioni nonché tramite l'assunzione di persone collocate a riposo;

#### **E RACCOMANDA:**

- che le attività professionali nel settore privato si svolgano, ove possibile, mediante modalità di lavoro agile o a distanza. Le riunioni si devono svolgere, se possibile, in modalità a distanza;
- riguardo alle abitazioni private, si raccomanda fortemente di non ricevere persone diverse da quelle conviventi, salvo per esigenze lavorative o situazioni di necessità. È altresì raccomandato l'uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie anche all'interno delle abitazioni private in presenza di persone non conviventi.

Il mancato rispetto delle misure di cui alla presente ordinanza è sanzionato secondo quanto previsto dall'art. 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, modificato con legge di conversione n. 35/2020. *(Fonte: Agenzia di stampa e comunicazione della Provincia autonoma di Bolzano)*

---

#### **29/03/2021 Covid-19/Decreto Sostegno – Mef: comunicato 29 marzo 2021 in merito alla cancellazione delle cartelle di pagamento.**

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze con un proprio comunicato, ha reso noto che l'annullamento delle cartelle previsto dal DL 41/2021 - decreto "Sostegni" verrà effettuato il prossimo 30 aprile 2021. Sempre in tema di emergenza epidemiologica, il Mef evidenzia l'incremento di 1,5 miliardi di euro per il 2021 del Fondo per l'esonero dei contributi previdenziali dovuti dai lavoratori autonomi e dai professionisti che abbiano percepito nel periodo d'imposta



2019 un reddito complessivo inferiore a 50.000 euro e abbiano subito un calo del fatturato o dei corrispettivi nel 2020 superiore al 33 per cento rispetto a quelli del 2019.

---

#### **24/03/2021 Covid-19: Decreto Sostegno – domande di contributi a fondo perduto**

Con il provvedimento n. 77923 del 23 marzo 2021, l' Agenzia delle Entrate ha pubblicato sul web il modello e le istruzioni per le domande di richiesta del contributo a fondo perduto (CFP Sostegni) previsto dal DL 41/2021, a favore delle partite Iva colpite dall'emergenza epidemiologica COVID-19. Sono ammessi al contributo i contribuenti che hanno realizzato nel 2019 ricavi o compensi non superiori a 10 milioni di euro ed hanno subito nel 2020 un calo mensile medio del fatturato e dei corrispettivi rispetto al 2019 di almeno il 30%. Le domande di contributo vanno presentate esclusivamente on-line, a partire dal 30 marzo 2021 e fino al 28 maggio 2021. Il contribuente potrà avvalersi degli intermediari che ha già delegato per il Cassetto fiscale e/o per il servizio di consultazione delle fatture elettroniche. Il contributo, a scelta del richiedente, verrà direttamente erogato sul conto corrente evidenziato nella domanda o utilizzato come credito d'imposta in compensazione.

I nostri uffici stanno verificando i clienti che hanno i requisiti per accedere a questo nuovo sostegno e predisporranno il modulo per la richiesta del contributo spettante.

---

#### **23/03/2021 Covid-19: Decreto Sostegno - Nuova sospensione delle cartelle esattoriali**

**Cartelle esattoriali:** il decreto Sostegni ha previsto un'ulteriore sospensione dei pagamenti delle cartelle esattoriali in corso fino al prossimo 30 aprile 2021; i versamenti sospesi dovranno essere effettuati, in unica soluzione, entro il 31 maggio 2021.

**Procedure di rottamazione e saldo e stralcio:** il pagamento degli importi relativi alle rate del 2020 e 2021 (fino al 30/11/2021) è stato fissato al 31 luglio 2021, Sono validi i pagamento effettuati entro i cinque giorni successivi alla scadenza.

**Sanatoria sugli avvisi bonari:** le comunicazioni di irregolarità relative ai periodi di imposta 2017 e 2018 che verranno inviate entro il 31 dicembre 2021 a soggetti titolari di partita IVA che hanno subito nella dichiarazione IVA del 2020 rispetto a quella del 2019, una diminuzione del volume di affari di almeno il 30 per cento (in mancanza della dichiarazione dell'IVA si farà riferimento alla dichiarazione dei redditi) beneficerà dell'eliminazione della sanzione del 10 per cento sulle somme dovute, se provvederà al versamento degli importi dovuti nei termini riportati nella comunicazione di irregolarità.

---

#### **22/03/2021 Covid-19: Decreto Sostegno – i contributi a fondo perduto**

Con l'approvazione del Decreto Sostegni, avvenuto venerdì 19 marzo 2021, vengono previste importanti misure in favore di imprese, lavoratori autonomi e cittadini, per far fronte alla grave emergenza epidemiologica causata dal Covid-19. In questa comunicazione, vengono riportati i nuovi contributi a fondo perduto spettanti qualora si riscontri una perdita di fatturato a causa della crisi pandemica.

## Le MISURE del DECRETO "SOSTEGNI"

CONTRIBUTO a  
FONDO  
PERDUTO

Art. 1

### Soggetti ammessi

Il decreto prevede un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti titolari di partita Iva, residenti o stabiliti in Italia, che:

- svolgono attività di impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 10 milioni nel secondo periodo d'imposta antecedente a quello di entrata in vigore del decreto;
- producono reddito agrario ex art. 32 del Tuir.

### Soggetti esclusi

Il contributo non spetta:

- ai soggetti la cui attività risulti cessata alla data di entrata in vigore del decreto;
- ai soggetti che hanno attivato la partita Iva dopo l'entrata in vigore del medesimo decreto;
- agli enti pubblici di cui all'art. 74 del Tuir;
- agli intermediari finanziari e alle società di partecipazione di cui all'art. 162-bis del Tuir.

### Enti non commerciali

Al contributo sono ammessi anche gli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo Settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, in relazione allo svolgimento di attività commerciali.

### Condizioni

Il contributo spetta qualora l'ammontare medio mensile di fatturato/corrispettivi del 2020 sia inferiore almeno del 30% rispetto all'ammontare medio mensile di fatturato/corrispettivi del 2019. A tal fine, rileva la data di effettuazione delle operazioni.

Ai soggetti che hanno attivato la partita Iva a decorrere dal 1° gennaio 2019, il contributo spetta anche in assenza dei requisiti di cui sopra.

### Ammontare del contributo

Per determinare l'ammontare del contributo a fondo perduto, si applica la seguente percentuale alla differenza tra l'ammontare medio mensile di fatturato/corrispettivi del 2020 e l'ammontare medio mensile di fatturato/corrispettivi del 2019:

FATTURATO	PERCENTUALE
FINO a € 100.000,00	60%

## Le MISURE del DECRETO "SOSTEGNI"

OLTRE € 100.000,00 e FINO a € 400.000,00	50%
OLTRE € 400.000,00 e FINO a € 1.000.000,00	40%
OLTRE € 1.000.000,00 e FINO a € 5.000.000,00	30%
OLTRE € 5.000.000,00 e FINO a € 10.000.000,00	20%

Per i soggetti che hanno attivato la partita Iva dal 1° gennaio 2019, ai fini della media rilevano i mesi successivi a quello di attivazione della partita Iva.

### Importi minimo e massimo del contributo

LIMITI STABILITI dalla NORMA	
IMPORTO MASSIMO	€ 150.000,00
IMPORTO MINIMO	Persone fisiche: € 1.000,00 Soggetti diversi dalle persone fisiche: € 2.000,00.

### Caratteristiche del contributo

Il contributo in esame non rileva fiscalmente, ai fini di Irpef, Ires ed Irap.

### Procedura

Con scelta irrevocabile, gli operatori economici possono chiedere, per l'intero importo spettante, l'erogazione del contributo o il riconoscimento di un credito d'imposta da utilizzare in compensazione tramite modello F24.

Per l'erogazione del contributo occorre presentare in via telematica un'apposita richiesta all'Agenzia delle Entrate, nella quale si attesta il possesso dei requisiti richiesti (a tal fine ci si può avvalere di un intermediario abilitato, ex art. 3, comma 3, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322). L'istanza dev'essere presentata, a pena di decadenza, entro 60 giorni dalla data di avvio della relativa procedura telematica. Seguirà un provvedimento dell'Agenzia delle Entrate.

## Le MISURE del DECRETO "SOSTEGNI"

### **Modalità di erogazione del contributo, sanzioni e controlli**

Si applica l'art. 25, commi da 9 a 14, del decreto "Rilancio" (D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modifiche dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77).

### **Abrogazioni**

È stato abrogato il contributo a fondo perduto previsto dall'art. 1, commi 14-bis e 14-ter, del decreto "Ristori" (D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modifiche dalla Legge 18 dicembre 2020, n. 176), a favore degli operatori con sede nei centri commerciali e degli operatori delle produzioni industriali del comparto alimentare e delle bevande.

Il contributo a fondo perduto, di cui all'art. 59, comma 1, lettera a), del D.L. 14 agosto 2020, n. 104, viene limitato ai Comuni con popolazione superiore a diecimila abitanti ove sono situati santuari religiosi che, in base all'ultima rilevazione resa disponibile da parte delle amministrazioni pubbliche competenti per la raccolta e l'elaborazione di dati statistici, abbiano registrato presenze turistiche di cittadini residenti in paesi esteri in numero almeno tre volte superiore a quello dei residenti nei comuni stessi.

---

### **21/03/2021 Covid-19: Decreto Sostegno – le fasce beneficiarie.**

I contribuenti beneficiari del contributo a fondo perduto, introdotto dal decreto Sostegni sono coloro che rientreranno nelle seguenti fasce di ricavi/fatturato: fino a 100mila euro, fra 100mila e 400mila, fra 400mila e un milione, 1-5 milioni, 5-10 milioni. A ogni fascia toccherà un contributo a fondo perduto, calcolato in una determinata percentuale sul calo/perdita 2020, che diminuirà con il crescere del fatturato. La determinazione del contributo spettante verrà calcolato sulla perdita mensile media moltiplicata per due ed ad ogni fascia si applicherà le seguenti percentuali: 30% la prima e poi, di fascia in fascia, 25%, 20%, 15% e 10%. Si attende la pubblicazione del decreto per confermare queste anticipazioni in bozza.

---

### **20/03/2021 Covid-19: Il decreto Sostegni - stralcio cartelle delle cartelle esattoriali.**

20 marzo 2021

Dopo estenuanti trattative fra le forze politiche, il decreto Sostegni ha previsto nell'importo di 5mila euro la soglia per le cartelle da stralciare, per il periodo 2000-2010, e limitatamente ai soggetti con un reddito Irpef non superiore ai 30mila euro. Si è previsto che in un successivo provvedimento, verrà introdotto a regime, la soluzione del recupero dei crediti di difficile esazione.

---

## **14/03/2021 Covid-19: la nuova ordinanza del Presidente della Giunta Provinciale Nr. 14/2021 del 13/03/2021**

A seguito l'emergenza epidemiologica in corso, è stata emessa una nuova ordinanza, la nr. 14/2021 del 13.03.2021, che proroga per il periodo **dal 15 marzo al 2 aprile 2021** e nella giornata del **6 aprile** su tutto il territorio provinciale le misure di cui all'ordinanza presidenziale n. 10 del 26.02.2021 (vedi precedente MEMORANDUM FLASH del 01/03/2021), ad esclusione delle limitazioni agli spostamenti all'interno del territorio comunale e con le seguenti modifiche:

- le attività inerenti ai servizi alla persona sono consentite nel rispetto delle misure di sicurezza vigenti. Il personale e i clienti devono utilizzare mascherine di protezione delle vie respiratorie FFP2.

A partire dal **22/03/2021** le attività commerciali al dettaglio si svolgono nel rispetto delle disposizioni vigenti e dei protocolli di sicurezza, soprattutto per quanto riguarda l'effettuazione di test molecolari o antigenici per il rilevamento del virus Sars-CoV-2 da parte del personale. Fatta eccezione per farmacie, parafarmacie, edicole, tabaccai e punti vendita di generi alimentari, le attività commerciali al dettaglio possono essere svolte fino alle ore 18.00 e restano chiuse il sabato e la domenica. Nei centri commerciali, con superficie di vendita minima di mq. 2500, deve essere predisposto un servizio d'ordine che garantisca lo scaglionamento degli ingressi, onde evitare assembramenti. Inoltre:

- sono ammessi, nel rispetto delle misure di sicurezza vigenti, i servizi di cura per gli animali d'affezione;
- la consumazione di pasti e bevande è vietata nelle vicinanze dei locali e, su strade, piazze e altri luoghi accessibili al pubblico, qualora non sia possibile mantenere la distanza interpersonale tra persone non conviventi

Fermo restando lo svolgimento in presenza dei servizi per la prima infanzia, delle scuole dell'infanzia e della scuola primaria, le attività scolastiche e didattiche nelle scuole secondarie di primo e secondo grado si svolgono interamente tramite didattica digitale integrata, salvo in casi eccezionali espressamente autorizzati. A partire dal 22 marzo, anche le attività scolastiche e didattiche nelle scuole secondarie di primo grado si svolgono in presenza. Resta salva la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l'uso di laboratori. Nelle scuole di musica le lezioni, ove consentite, si svolgono esclusivamente in forma individuale. Nelle istituzioni scolastiche in cui la didattica si svolge in presenza, a partire dai sei anni vige l'obbligo generalizzato di indossare le protezioni delle vie respiratorie, indipendentemente dalla distanza interpersonale. Per le persone con patologie o disabilità incompatibili con l'uso di una protezione delle vie respiratorie e per quelle che, interagendo con loro, versano nella stessa situazione di incompatibilità, la necessità di dispensa dall'obbligo di indossare il dispositivo di protezione dev'essere attestata da un certificato rilasciato da un medico di medicina generale o da un/una

pediatra convenzionato/convenzionata di libera scelta appartenente al servizio sanitario. Il servizio di mensa è limitato a chi fruisce della didattica in presenza. L'Azienda Sanitaria effettua regolarmente, nelle istituzioni scolastiche che svolgono la didattica in presenza, screening su base volontaria al fine di garantire ai bambini e ai loro familiari un grado di sicurezza più elevato.

### **Disposizioni applicabili nei giorni 3, 4 e 5 aprile 2021**

- all'interno del territorio comunale è consentito uscire dalla propria abitazione solo per comprovate esigenze lavorative, motivi di salute, situazioni di necessità o urgenza (tra cui l'esigenza di recarsi presso persone bisognose di cura, di portare i cani alla più vicina area cani, o per raggiungere il domicilio proprio o del/della partner), per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi, o per svolgere attività sportiva o motoria. Sono consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza, nei limiti in cui la stessa è consentita, e la fruizione dei servizi di assistenza alla prima infanzia;
- sono sospesi tutti i servizi alla persona, ad eccezione di lavanderie e pompe funebri;
- sono sospese le attività commerciali al dettaglio, anche situate nei centri commerciali, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e per quelle che vendono generi di prima necessità individuate nell'allegato 2, che rimangono chiuse la domenica. Farmacie, parafarmacie, edicole, tabaccai e punti vendita di generi alimentari sono esentati dalla chiusura domenicale;
- nell'ambito delle attività commerciali al dettaglio sospese è ammessa la vendita a distanza o con consegna a domicilio;
- è vietata la consumazione di pasti e bevande su strade, piazze e altri luoghi accessibili al pubblico.

### **Misure specifiche per i mercati:**

Nei mercati in cui i banchi sono disposti uno di fronte all'altro e il passaggio per la clientela che si forma tra i banchi così disposti deve essere di regola di almeno 3,5 m.

I banchi di mercato disposti in fila devono essere distanti 80 cm uno dall'altro e i gestori dei banchi così collocati devono in ogni caso rispettare la distanza interpersonale di 1 m. Lo spazio di 80 cm che si forma tra i banchi di mercato disposti come descritto al punto 2 non può essere utilizzato dai clienti come passaggio e dev'essere chiuso da parte dei gestori dei banchi di mercato. I gestori dei banchi di mercato e i clienti devono indossare una protezione delle vie respiratorie e mantenere una distanza interpersonale di almeno 1 m, ai sensi delle vigenti misure di sicurezza. Devono essere in ogni caso evitati gli assembramenti. Deve essere garantita un'ampia disponibilità e accessibilità dei sistemi per la disinfezione delle mani. L'uso dei guanti "usa e getta" nelle attività di acquisto di alimenti e bevande è obbligatorio. Detti guanti devono essere forniti dal gestore del banco e, comunque, le mani devono essere disinfettate all'entrata e all'uscita dell'area del mercato. In caso non sia possibile rispettare le distanze di cui al comma 1, l'area del mercato dovrà essere delimitata con transenne e dovrà essere istituito un servizio d'ordine, che regoli l'accesso e l'uscita e che garantisca che il mercato sia frequentato solamente da 1 cliente ogni 10 m<sup>2</sup>. Per il

calcolo del rapporto cliente/10m<sup>2</sup> si considera tutta l'area dello spazio in cui si svolge il mercato. Nel caso in cui le caratteristiche del luogo non permettano detta organizzazione, i Comuni devono, anche in deroga alle previsioni regolamentari, allocare il mercato su più aree, in modo che sia possibile applicare una delle due soluzioni precedenti. Deve essere in ogni caso garantito l'accesso ai mezzi di soccorso. Presso gli accessi ai mercati devono essere messe a disposizione in ogni caso informazioni per la clientela in merito all'obbligo di mantenere una distanza di sicurezza di 1 m, all'obbligo di indossare una protezione delle vie respiratorie e alle altre misure di sicurezza da osservare.

### **Attività di commercio al dettaglio consentite nei giorni 3, 4 e 5 aprile 2021:**

- Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati con prevalenza di prodotti alimentari e bevande (ipermercati, supermercati, discount di alimentari, minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimenti vari) Gli esercizi commerciali compresi in questa categoria possono vendere, oltre agli alimentari, esclusivamente i prodotti consentiti ai sensi dei restanti punti dell'elenco;
- Commercio al dettaglio di prodotti surgelati;
- Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video elettrodomestici;
- Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati, ivi inclusi gli esercizi specializzati nella vendita di sigarette elettroniche e liquidi di inalazione;
- Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati;
- Commercio al dettaglio di apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati (codice ateco: 47.4);
- Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiali da costruzione (incluse ceramiche e piastrelle) in esercizi specializzati;
- Commercio al dettaglio di articoli igienicosanitari;
- Commercio al dettaglio di macchine, attrezzature e prodotti per l'agricoltura e per il giardinaggio;
- Commercio al dettaglio di articoli per l'illuminazione e sistemi di sicurezza in esercizi specializzati;
- Commercio al dettaglio di libri in esercizi specializzati;
- Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici;
- Commercio al dettaglio di articoli di cartoleria e forniture per ufficio;
- Commercio di autoveicoli, motocicli e relative parti ed accessori;
- Commercio al dettaglio di medicinali in esercizi specializzati (farmacie e altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica);
- Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati;
- Commercio al dettaglio di fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti;
- Commercio al dettaglio di animali domestici e alimenti per animali domestici in esercizi specializzati;
- Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia;
- Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento;
- Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini;
- Commercio al dettaglio di articoli funerari e cimiteriali;

- Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet, per televisione, per corrispondenza, radio, telefono;
- Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici (salvo per la vendita di bevande sfuse);
- Commercio al dettaglio ambulante di generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici.

Il mancato rispetto delle misure di cui alla presente ordinanza è sanzionato secondo quanto previsto dall'art. 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, modificato con legge di conversione n. 35/2020. *(Fonte: Agenzia di stampa e comunicazione della Provincia autonoma di Bolzano).*

---

### **08/03/2021 Covid-19: Misure di sostegno per le imprese dell'Alto Adige**

Per salvaguardare l'esistenza delle imprese colpite dalla pandemia, la Provincia di Bolzano sta predisponendo degli aiuti Covid, disponibili sotto forma di sussidi per le piccole imprese e sotto forma di contributi a fondo perduto sulle spese fisse. Il requisito per richiedere tali misure di sostegno è un calo del fatturato minimo del 30% in un periodo definito.

---

#### **Contributi per perdite:**

**Beneficiari:** Lavoratori autonomi, liberi professionisti ed imprese dei settori artigianato, industria, commercio, servizi, pubblici esercizi, affittacamere, agriturismo, giardiniere, lavorazione e commercializzazione di prodotti agricoli.

Requisiti:

- Reddito complessivo: inferiore a 50.000,00 € risp. 85.000,00 € per imprese con almeno 2 soci: 10.000,00€
- Fatturato minimo 2019: da definire
- Riduzione del fatturato complessivo 01.10.2020 – 31.3.2021: almeno 30%

Vengono considerati i contributi a fondo perduto dello Stato e della Provincia.

**Contributo:** 3.000 € nuove imprese, 5.000 € fino a 2 addetti, 7.500 € fino a 4, 10.000 € più di 4 addetti. Il contributo non può essere maggiore del calo di fatturato.

Presentazione domande: da metà aprile

Erogazione: entro 4 settimane dalla domanda

Tutti i dettagli e i moduli di richiesta saranno pubblicati sul sito della Provincia di Bolzano dopo l'approvazione della delibera.

---

#### **Contributi rispetto i costi fissi:**

**Beneficiari:** Imprese dei settori artigianato, industria, commercio, servizi, pubblici esercizi, giardiniere, settore lattiero-caseario e vitivinicolo.



Requisiti: Calo del fatturato complessivo nel periodo 1.4.2020 – 31.3.2021: almeno 30%. Vengono considerati i contributi concessi da Stato e Provincia.

Domanda: i dati dovranno essere confermati da un commercialista o comunque da uno studio di contabilità (ev. ammettendo un importo a forfait per i costi)

Contributo: Tra il 30% ed il 50% dei costi fissi ammessi. Contributo massimo 100.000 €.

- Calo di fatturato 30%: contributo 30%
- Calo di fatturato 40%: contributo 40%
- Calo di fatturato dal 50%: contributo 50%

Presentazione domande: da inizio giugno

Pagamenti a partire da: inizio luglio

Possibile il prefinanziamento tramite la banca. Domande da aprile.

Tutti i dettagli e i moduli di richiesta saranno pubblicati sul sito della Provincia di Bolzano dopo l'approvazione della delibera.

---

### **03/03/2021 Covid-19: D.P.C.M. 2 marzo 2021 - le nuove regole in vigore dal 6 marzo 2021**

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale, il primo D.P.C.M. del Governo Draghi; con tale provvedimento sono state introdotte/confermate le limitazioni di prevenzione del contagio da Covid-19, che saranno in vigore fino al 6 aprile 2021, e che consistono in:

DIVIETO di SPOSTARSI tra REGIONI DIVERSE E PROVINCE AUTONOME	Confermato fino al 27 marzo, fatta eccezione per gli spostamenti dovuti a motivi di lavoro, salute o necessità. È comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione.
ZONE BIANCHE	Prevista una nuova zona colorata “bianca” nella quale cessano le misure restrittive previste nelle altre zone colorate, pur continuando ad applicarsi le misure anti-contagio generali (mascherina, distanza interpersonale, ecc..) Sono anche in questa zona sospesi gli eventi che comportano assembramenti (fiere, congressi, discoteche e pubblico negli stadi).
ATTIVITÀ COMMERCIALI	In tutte le zone è stato eliminato il divieto di asporto dopo le ore 18.00 per gli esercizi di commercio al dettaglio di bevande da non consumarsi sul posto (enoteche ed esercizi al dettaglio di bevande), possibile quindi fino alle ore 22.00.
ATTIVITÀ DI RISTORAZIONE	Per quanto riguarda l’area arancione e rossa, rimane sospesa l’apertura al pubblico della ristorazione, per l’intera giornata, mentre resta consentito l’asporto fino alle ore 22.00, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. Per i soggetti che svolgono come attività prevalente una di quelle identificate dal

	codice ATECO 56.3 (bar e altri esercizi simili senza cucina) l'asporto è consentito esclusivamente fino alle ore 18.00.
CINEMA e TEATRI	Nelle zone gialle, dal 27 marzo potranno riaprire con posti a sedere preassegnati, nel rispetto delle norme di distanziamento. La capienza non potrà superare il 25% di quella massima, fino a 400 spettatori all'aperto e 200 al chiuso per ogni sala.
MUSEI	Nelle zone gialle potranno aprire, garantendo un afflusso controllato fino al 26 marzo, nei giorni infrasettimanali. Dal 27 marzo, anche il sabato e nei giorni festivi, a condizione che l'ingresso sia stato prenotato online o telefonicamente con almeno un giorno di anticipo.
IMPIANTI SPORTIVI	Restano chiusi palestre, piscine ed impianti sciistici.
SERVIZI alla PERSONA	Nelle zone rosse, dovranno restare chiusi i servizi di barbiere e parrucchiere, non più inseriti nell'elenco dei servizi considerati "essenziali", oltre ai centri estetici.

---

### **03/03/2021 Covid-19: Contributi sospesi – il pagamento entro il 16/3/2021**

Entro il 16 marzo p.v. va effettuato il pagamento dei contributi sospesi relativi ai mesi di novembre e dicembre dello scorso anno. Il versamento può essere effettuato in unica soluzione o in forma rateale, per un massimo di quattro rate mensili di pari importo, senza sanzioni e interessi.

---

### **27/02/2021 Covid-19: la nuova ordinanza del Presidente della Giunta Provinciale Nr. 11/2021 del 27/02/2021**

a seguito di un ulteriore peggioramento riscontrato in alcuni Comuni del territorio altoatesino, dei dati legati all'emergenza epidemiologica in corso, è stata emessa una nuova ordinanza, la n. 11/2021 del 27/02/2021, con cui, oltre a confermare le misure di sicurezza previste nelle precedenti ordinanze e decreti, prevede per il periodo **dal 1° al 7 marzo 2021** l'applicazione delle seguenti disposizioni nei Comuni di **Tirolo, Silandro e Parcines**:

- dal 24 febbraio al 7 marzo 2021 è vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dal territorio comunale, salvo per coloro che si spostino per comprovate esigenze lavorative, per motivi di salute o per situazioni di necessità o urgenza, e in ogni caso portando con sé la certificazione dell'esito negativo di un test antigenico o molecolare effettuato tramite tampone, non anteriore a 72 ore. Il transito sui territori dei predetti comuni è consentito

qualora necessario a raggiungere ulteriori territori non soggetti a tali restrizioni negli spostamenti;

- le imprese dei settori produttivi e quelle operanti nei cantieri prestano rigorosa attenzione
- sono sospesi tutti i servizi alla persona ad eccezione di lavanderie e pompe funebri;

al rispetto dei protocolli di sicurezza, in particolare per quanto riguarda le disposizioni sullo svolgimento dei test antigenici rapidi o molecolari nei confronti dipendenti e collaboratori ai sensi del punto 2) dell'ordinanza presidenziale n. 7/2021. Le imprese garantiscono altresì la massima collaborazione agli organi ispettivi preposti alla vigilanza sul rispetto delle misure di sicurezza;

**I fornitori che entrano o escono dai territori dei suddetti comuni per effettuare operazioni di carico/scarico merci, senza avere contatti con altre persone, sono esentati dall'obbligo di presentazione della certificazione dell'esito negativo di un test antigenico o molecolare**

Il mancato rispetto delle misure di cui alla presente ordinanza è sanzionato secondo quanto previsto dall'art. 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, modificato con legge di conversione n. 35/2020. (Fonte: Agenzia di stampa e comunicazione della Provincia autonoma di Bolzano).

---

## **26/02/2021 Covid-19: la nuova ordinanza del Presidente della Giunta Provinciale Nr. 10/2021 del 26/02/2021**

a seguito di un ulteriore peggioramento dei dati legati all'emergenza epidemiologica in corso, è stata emessa una nuova ordinanza, la n. 10/2021 del 26/02/2021, con cui, oltre a confermare tutte le misure di sicurezza previste nelle precedenti ordinanze e decreti, prevede per il periodo **dal 1° al 14 marzo 2021** si applichino le seguenti disposizioni, in aggiunta a quelle già in vigore non incompatibili:

### **SPOSTAMENTI:**

- è vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori comunali e, all'interno del territorio comunale è consentito uscire dalla propria abitazione solo per comprovate esigenze lavorative, per motivi di salute o per situazioni di necessità o urgenza (tra cui l'esigenza di recarsi presso persone bisognose di cura, di portare i cani alla più vicina area cani, o per raggiungere il domicilio proprio o del/della partner). Sono consentiti gli spostamenti ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza, nei limiti in cui la stessa è consentita, e la fruizione dei servizi di assistenza alla prima infanzia;
- su tutto il territorio della provincia di Bolzano, dalle ore 22.00 alle ore 5.00 sono consentiti solo gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, motivi di salute o situazioni di necessità o urgenza;
- per gli spostamenti consentiti gli interessati hanno l'onere di comprovare la sussistenza delle situazioni che consentono lo spostamento con la presentazione di un'autodichiarazione ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. La Provincia mette a disposizione della cittadinanza e delle forze dell'ordine, tramite il proprio sito web, un modello di autodichiarazione, ma si

precisa che in alternativa è possibile redigere una dichiarazione dai contenuti analoghi direttamente al momento del controllo;

- è consentito svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione, purché comunque nel rispetto della distanza di almeno due metri da ogni altra persona non convivente e con obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie; è altresì consentito lo svolgimento di attività sportiva esclusivamente all'aperto e in forma individuale. Salve eventuali disposizioni più restrittive introdotte con provvedimento del Sindaco, l'attività sportiva individuale può essere svolta a piedi o in bici, anche oltrepassando i confini del Comune in cui si trova il proprio domicilio, abitazione o residenza. L'attività sportiva o motoria non è consentita tra le ore 20.00 e le ore 5.00;

#### **COMMERCIO E SERVIZI:**

- sono sospesi tutti i servizi alla persona, ad eccezione di lavanderie, pompe funebri, nonché – previa prenotazione – barbieri, parrucchieri ed estetisti. Nei servizi di cura alla persona consentiti il personale e i clienti devono utilizzare mascherine di protezione delle vie respiratorie FFP2;
- sono sospese le attività commerciali al dettaglio, anche situate nei centri commerciali, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e per quelle che vendono generi di prima necessità individuate nell'allegato 1, che, tuttavia, rimangono chiuse la domenica. Farmacie, parafarmacie, edicole, tabaccai e punti vendita di generi alimentari sono esentati dalla restrizione della chiusura domenicale. Nell'ambito delle attività commerciali al dettaglio sospese è ammessa la vendita a distanza o con consegna a domicilio;
- nei locali delle attività consentite è ammesso un numero di persone pari a 1 cliente 10 mq, salvo nei negozi di superficie inferiore a 20 mq, nei quali sono ammessi al massimo 2 clienti allo stesso tempo. Deve essere inoltre assicurato, oltre alla distanza interpersonale di almeno 1 metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all'interno dei locali più del tempo necessario all'acquisto dei beni;
- nei locali pubblici, in quelli aperti al pubblico e in tutti gli esercizi commerciali è fatto obbligo di esporre all'ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale medesimo;
- sono chiusi i mercati, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, salvo le attività dirette alla vendita di generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici;

#### **RISTORAZIONE E ALBERGHI:**

- le attività della ristorazione e dei bar sono sospese. È possibile, dalle ore 5.00 alle ore 22.00, la vendita con consegna a domicilio, a condizione che siano rispettate le norme igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento che per quella di trasporto.

- è sospeso anche l'asporto presso i soggetti che esercitano come attività prevalente una di quelle identificate dai codici ATECO 56.3 (bar e altri servizi simili) e 47.25 (commercio al dettaglio di bevande). È altresì sospesa la vendita da asporto di bevande da parte di ogni forma di esercizio di somministrazione di pasti e bevande, anche nell'ambito dell'attività alberghiera;
- sono sospese le attività degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio delle superstrade. Possono proseguire, nel rispetto delle distanze minime e delle misure di sicurezza vigenti, le attività degli esercizi di ristorazione delle autostrade;
- alle attività di ristorazione dei rifugi alpini e quelle che si trovano nelle aree sciistiche, presso le piste da slittino e nelle zone delle stazioni a valle degli impianti sciistici, si applicano le limitazioni previste per il settore della ristorazione in generale; Le attività di ristorazione situate negli esercizi ricettivi possono proseguire esclusivamente per il servizio ai propri ospiti pernottanti;
- le strutture ricettive situate nel territorio provinciale non accettano nuovi ospiti in entrata, salvo le persone presenti in Alto Adige per ragioni di lavoro o altre necessità ammesse dalle ordinanze presidenziali e diverse dal turismo. Le attività di ristorazione situate negli esercizi ricettivi possono proseguire esclusivamente per il servizio ai propri ospiti pernottanti. Tutti i servizi delle strutture ricettive possono essere offerti solo agli ospiti pernottanti;
- è vietata la consumazione di pasti e bevande su strade, piazze e altri luoghi accessibili al pubblico;
- sono sospese le attività delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, salvo quelle ad uso degli operatori e delle operatrici della sanità, delle forze dell'ordine, dell'esercito, della Protezione Civile e quelle aziendali interne. Sono sospese anche le attività degli esercizi di ristorazione che abbiano in essere contratti di servizio di fornitura pasti

#### **ISTRUZIONE E FORMAZIONE:**

- si svolgono in presenza i servizi per la prima infanzia, le scuole dell'infanzia e le attività scolastiche e didattiche della scuola primaria. Le attività scolastiche e didattiche nelle scuole secondarie di primo e secondo grado si svolgono interamente tramite didattica digitale integrata, salvo in casi eccezionali espressamente autorizzati. Nelle scuole di musica le lezioni, ove consentite, si svolgono esclusivamente in forma individuale. Nelle istituzioni scolastiche in cui la didattica si svolge in presenza, a partire dai sei anni vige l'obbligo generalizzato di indossare le protezioni delle vie respiratorie, indipendentemente dalla distanza interpersonale. Per le persone con patologie o disabilità incompatibili con l'uso di una protezione delle vie respiratorie, e per quelle che, interagendo con loro, versano nella stessa situazione di incompatibilità, la necessità di dispensa dall'obbligo di indossare il dispositivo di protezione dev'essere attestata da un certificato rilasciato da un medico di medicina generale o pediatra convenzionato di libera scelta appartenente al servizio sanitario. Il servizio di mensa è limitato a chi fruisce della didattica in presenza;

- sono sospesi i viaggi d'istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate, le uscite didattiche, i campi scuola e le gite, comunque denominate e organizzate da enti scolastici o non scolastici;
- è sospesa la frequenza delle attività formative e curriculari delle università, degli istituti di formazione professionale, delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica. Le attività didattiche o curriculari si svolgono, ove possibile, a distanza e, qualora siano previsti obblighi di frequenza, gli studenti e le studentesse sono tenuti a partecipare a queste attività didattiche o curriculari con modalità a distanza, fatte salve assenze giustificate previste. In tutti gli altri casi, le assenze maturate dagli studenti e dalle studentesse di cui al presente punto non sono computate ai fini della eventuale ammissione a esami finali nonché ai fini delle relative valutazioni;

#### **PROTEZIONI DELLE VIE RESPIRATORIE E DISTANZE DI SICUREZZA:**

- è fatto obbligo di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie e di indossarli nei luoghi al chiuso diversi dalla propria abitazione privata e in tutti i luoghi all'aperto, ad eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi, e comunque con salvezza dei protocolli previsti per la scuola e per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali.
- sui mezzi pubblici urbani ed extraurbani e all'interno dei locali in cui si svolgono attività di commercio al dettaglio consentite vige l'obbligo generalizzato di utilizzare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie FFP2 o equivalenti. Sono esclusi dal predetto obbligo i soggetti di età inferiore ai 12 anni, i quali possono utilizzare un dispositivo di protezione delle vie respiratorie diverso.
- salva la possibilità dei Sindaci di disporre con proprie misure ulteriori limitazioni, l'accesso del pubblico a parchi, ville e giardini pubblici è condizionato al rispetto del divieto di assembramento, della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri e dell'obbligo di indossare le protezioni delle respiratorie; è consentito l'accesso dei minori alle aree gioco all'interno di parchi, ville e giardini pubblici per svolgere attività ludica o ricreativa, nel rispetto delle misure di sicurezza;

#### **EVENTI, FESTE E RIUNIONI:**

- sono sospesi tutti gli eventi organizzati, aperti al pubblico, di qualsiasi natura, ivi compresi quelli di carattere culturale, formativo, ludico, sportivo e fieristico, svolti in ogni luogo, sia pubblico che privato;
- sono sospesi gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri luoghi accessibili al pubblico. Le prove a livello professionale degli spettacoli e l'attività amministrativa interna possono proseguire, nel rispetto delle misure di sicurezza vigenti;

- sono sospese le prove e le esibizioni di cori e bande;
- sono chiusi al pubblico i musei e gli altri istituti e luoghi della cultura, ivi compresi i centri di formazione permanente. I servizi delle biblioteche e degli archivi sono offerti su prenotazione e nel rispetto delle misure di contenimento epidemiologica.
- sono sospesi convegni, congressi e altri eventi, ad eccezione di quelli che si svolgono con modalità a distanza; tutte le cerimonie pubbliche si svolgono in assenza di pubblico;
- restano sospese le attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche. vietate le feste nei luoghi al chiuso e all'aperto, ivi comprese quelle conseguenti alle cerimonie civili e religiose. Sono vietate le sagre e le fiere di qualunque genere;
- sono sospese le attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò;
- sono sospese le attività dei parchi tematici e di divertimento;

#### **ULTERIORI DISPOSIZIONI:**

- Restano garantiti, nel rispetto dei protocolli in essere, i servizi bancari, finanziari e assicurativi;
- le celebrazioni religiose si svolgono nel rispetto dei protocolli disponibili sul sito della Provincia autonoma di Bolzano, per quanto concerne le distanze interpersonali e il tipo di protezioni delle vie respiratorie, per cui si applicano le relative disposizioni dell'allegato A della legge provinciale 08.05.2020, n. 4;
- è fatto divieto alle persone che accompagnano i pazienti di permanere nelle sale di attesa e nei corridoi dei dipartimenti emergenza e accettazione e dei pronto soccorso (DEA/PS), salve specifiche diverse indicazioni del personale sanitario preposto;
- l'accesso di visitatori e visitatrici alle strutture sociali e sociosanitarie ha luogo in base a specifici protocolli che determinano le misure per la prevenzione dal contagio e la tutela della salute di utenti, operatori e operatrici;

#### **ULTERIORI DISPOSIZIONI PER PARTICOLARI COMUNI:**

- nei comuni di Merano, Rifiano, Moso in Passiria, San Pancrazio, Malles Venosta, Lana, San Martino in Passiria, Caines e San Leonardo in Passiria continuano ad applicarsi le misure aggiuntive di cui alle ordinanze presidenziali n. 8/2021 e n. Nr. 9/2021, oltre a quelle non incompatibili contenute nella presente ordinanza.

#### **RACCOMANDAZIONI:**

- le attività professionali nel settore privato sono svolte, ove possibile, mediante modalità di lavoro agile o a distanza. Le riunioni si svolgono, ove possibile, in modalità a distanza;
- riguardo alle abitazioni private, si raccomanda fortemente di non ricevere persone diverse da quelle conviventi, salvo per esigenze lavorative o situazioni di necessità. È altresì raccomandato l'uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie anche all'interno delle abitazioni private in presenza di persone non conviventi;

Il mancato rispetto delle misure di cui alla presente ordinanza è sanzionato secondo quanto previsto dall'art. 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, modificato con legge di conversione n. 35/2020. *(Fonte: Agenzia di stampa e comunicazione della Provincia autonoma di Bolzano).*

---

#### **24/02/2021 Covid-19: nuove disposizioni per gli spostamenti sul territorio nazionale**

Con il D.L. 15/2021, pubblicato sulla G.U. n. 45 del 23 febbraio 2021 viene previsto, su tutto il territorio nazionale, il divieto di spostamento tra regioni e province autonome; resta consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione. Tutti i movimenti vietati potranno derogare se motivati da comprovate esigenze lavorative o da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute, che andranno autocertificate. Inoltre, fino al 27 marzo 2021 sarà consentito, nella zona gialla in ambito regionale e nella zona arancione in ambito comunale, lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata, una volta al giorno, in un arco temporale compreso fra le ore 05:00 e le ore 22:00, e nei limiti di 2 persone ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minori di anni 14. Sono consentiti gli spostamenti dai Comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti e per una distanza non superiore a 30 km dai relativi confini, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di Provincia.

---

#### **20/02/2021 Covid-19: la nuova ordinanza del Presidente della Giunta Provinciale Nr. 9/2021 del 20/02/2021**

a seguito di un ulteriore peggioramento riscontrato in alcuni Comuni del territorio altoatesino, dei dati legati all'emergenza epidemiologica in corso, è stata emessa una nuova ordinanza, la n. 9/2021 del 20/02/2021, con cui, oltre a confermare le misure di sicurezza previste nelle precedenti ordinanze e decreti, prevede per il periodo **dal 1° al 7 marzo 2021** l'applicazione delle seguenti disposizioni nei Comuni di **Tirolo, Silandro e Parcines**:

- dal 24 febbraio al 7 marzo 2021 è vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dal territorio comunale, salvo per coloro che si spostino per comprovate esigenze lavorative, per motivi di salute o per situazioni di necessità o urgenza, e in ogni caso portando con sé la certificazione dell'esito negativo di un test antigenico o molecolare effettuato tramite tampone, non anteriore a 72 ore. Il transito sui territori dei predetti comuni è consentito qualora necessario a raggiungere ulteriori territori non soggetti a tali restrizioni negli spostamenti;
- sono sospesi tutti i servizi alla persona ad eccezione di lavanderie e pompe funebri;



- le imprese dei settori produttivi e quelle operanti nei cantieri prestano rigorosa attenzione al rispetto dei protocolli di sicurezza, in particolare per quanto riguarda le disposizioni sullo svolgimento dei test antigenici rapidi o molecolari nei confronti dipendenti e collaboratori ai sensi del punto 2) dell'ordinanza presidenziale n. 7/2021. Le imprese garantiscono altresì la massima collaborazione agli organi ispettivi preposti alla vigilanza sul rispetto delle misure di sicurezza;

**I fornitori che entrano o escono dai territori dei suddetti comuni per effettuare operazioni di carico/scarico merci, senza avere contatti con altre persone, sono esentati dall'obbligo di presentazione della certificazione dell'esito negativo di un test antigenico o molecolare.**

---

## **20/02/2021 Covid-19: la nuova ordinanza del Presidente della Giunta Provinciale Nr. 09/2021 del 20/02/2021**

a seguito di un ulteriore peggioramento riscontrato in alcuni Comuni del territorio altoatesino, dei dati legati all'emergenza epidemiologica in corso, è stata emessa una nuova ordinanza, la n. 9/2021 del 20/02/2021, con cui, oltre a confermare le misure di sicurezza previste nelle precedenti ordinanze e decreti, prevede per il periodo **dal 24 febbraio al 7 marzo 2021** l'applicazione delle seguenti disposizioni nei Comuni di **Malles Venosta, Lana, San Martino in Passiria, Caines e San Leonardo in Passiria**:

- dal 24 febbraio al 7 marzo 2021 è vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dal territorio comunale, salvo per coloro che si spostino per comprovate esigenze lavorative, per motivi di salute o per situazioni di necessità o urgenza, e in ogni caso portando con sé la certificazione dell'esito negativo di un test antigenico o molecolare effettuato tramite tampone, non anteriore a 72 ore. Il transito sui territori dei predetti comuni è consentito qualora necessario a raggiungere ulteriori territori non soggetti a tali restrizioni negli spostamenti;
- le imprese dei settori produttivi e quelle operanti nei cantieri prestano rigorosa attenzione
- sono sospesi tutti i servizi alla persona ad eccezione di lavanderie e pompe funebri;

al rispetto dei protocolli di sicurezza, in particolare per quanto riguarda le disposizioni sullo svolgimento dei test antigenici rapidi o molecolari nei confronti dipendenti e collaboratori ai sensi del punto 2) dell'ordinanza presidenziale n. 7/2021. Le imprese garantiscono altresì la massima collaborazione agli organi ispettivi preposti alla vigilanza sul rispetto delle misure di sicurezza;

**I fornitori che entrano o escono dai territori dei suddetti comuni per effettuare operazioni di carico/scarico merci, senza avere contatti con altre persone, sono esentati dall'obbligo di presentazione della certificazione dell'esito negativo di un test antigenico o molecolare**

Il mancato rispetto delle misure di cui alla presente ordinanza è sanzionato secondo quanto previsto dall'art. 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, modificato con legge di conversione n. 35/2020. (Fonte: Agenzia di stampa e comunicazione della Provincia autonoma di Bolzano).

---

## **17/02/2021 Covid-19: la nuova ordinanza del Presidente della Giunta Provinciale Nr. 8/2021 del 17/02/2021**

a seguito di un ulteriore peggioramento dei dati legati all'emergenza epidemiologica in corso, è stata emessa una nuova ordinanza, la n. 8/2021 del 17/02/2021, con cui, oltre a confermare le misure di sicurezza previste nelle precedenti ordinanze e decreti, prevede per il periodo **dal 18 al 7 marzo 2021** l'applicazione delle seguenti disposizioni, che si aggiungono e/o modificano quelle già in vigore non incompatibili:

### **COMMERCIO E SERVIZI:**

- dal 18 al 28 febbraio 2021 l'elenco delle attività commerciali al dettaglio consentite, di cui all'ordinanza presidenziale n. 7/2021, è sostituito dall'elenco allegato alla presente ordinanza;
- sono sospese tutte le attività produttive industriali e commerciali, a eccezione di quelle indicate nell'allegato 2 dell'ordinanza allegata. Le attività produttive che sarebbero sospese ai sensi del periodo precedente possono comunque proseguire, se organizzate in modalità a distanza o lavoro agile;
- sono consentite le attività che erogano servizi di pubblica utilità, nonché servizi essenziali e quelle che sono funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività di cui all'allegato 2, nonché dei servizi di pubblica utilità e dei servizi essenziali di cui alla legge 12 giugno 1990, n. 146;
- è sempre consentita l'attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici nonché di prodotti agricoli e alimentari. Resta altresì consentita ogni attività comunque funzionale a fronteggiare l'emergenza;
- sono consentite le attività dell'industria dell'aerospazio e della difesa, nonché le altre attività di rilevanza strategica per l'economia nazionale e le attività degli impianti a ciclo produttivo continuo dalla cui interruzione derivi un grave pregiudizio all'impianto stesso o un pericolo di incidenti;
- sono chiusi tutti i cantieri, a esclusione di quelli impegnati nella realizzazione di opere necessarie ad assicurare la fornitura di servizi pubblici essenziali alla popolazione, ovvero al ripristino di strutture o alla sanificazione di impianti a seguito di eventi o malfunzionamenti, nonché di tutte le attività di manutenzione, installazione e piccoli lavori edili e non edili, ferme restando tutte le disposizioni di legge previste e i protocolli di sicurezza anti-contagio. Sono ammesse le operazioni necessarie per la chiusura dei cantieri, nonché quelle di messa in sicurezza dei cantieri o delle opere realizzate e gli interventi di modesta entità che non comportano contatto con persone;
- sono sospesi tutti i servizi alla persona ad eccezione di lavanderie e pompe funebri.

### **RISTORAZIONE NEI RIFUGI:**

- il punto n. 4) dell'ordinanza presidenziale contingibile e urgente n. 7 del 12.02.2021 è revocato, e alle attività di ristorazione dei rifugi alpini ai sensi della legge provinciale n. 22/1982 e a quelle che si trovano nelle aree sciistiche, presso le piste da slittino e nelle

zone delle stazioni a valle degli impianti sciistici, si applicano le limitazioni previste per il settore della ristorazione in generale.

#### **ULTERIORI RESTRIZIONI:**

- nei Comuni di Merano, Rifiano, Moso in Passiria e S. Pancrazio dal 22 febbraio al 7 marzo 2021 è vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dal territorio comunale, salvo per coloro che si spostino per comprovate esigenze lavorative, per motivi di salute o per situazioni di necessità o urgenza, e in ogni caso portando con sé la certificazione dell'esito negativo di un test antigenico o molecolare effettuato tramite tampone, non anteriore a 72 ore. Dall'obbligo di presentazione della certificazione di cui al primo periodo sono esentati il personale del settore sanitario, sociosanitario, dei servizi sociali e di soccorso e le forze dell'ordine, nonché i militari in servizio sul territorio.

#### **VARIE:**

- le imprese le cui attività non sono sospese devono applicare i protocolli/regolamenti misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro, previsti per le attività esercitate
- 

#### **12/02/2021 Covid-19: la nuova ordinanza del Presidente della Giunta Provinciale Nr. 7/2021 del 12/02/2021**

A seguito di un ulteriore peggioramento dei dati legati all'emergenza epidemiologica in corso, è stata emessa una nuova ordinanza, la n. 7/2021 del 12/02/2021, con cui, oltre a confermare tutte le misure di sicurezza previste nelle precedenti ordinanze e decreti, prevede per il periodo **dal 14 al 28 febbraio 2021** si applichino le seguenti disposizioni, in aggiunta a quelle già in vigore non incompatibili:

#### **MASCHERINA FFP2:**

- sui mezzi pubblici urbani ed extraurbani e all'interno dei locali delle attività di commercio al dettaglio consentite, vige l'obbligo generalizzato di utilizzare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie FFP2 o equivalenti. Sono esclusi dal predetto obbligo i soggetti di età inferiore ai 12 anni, i quali possono utilizzare un dispositivo di protezione delle vie respiratorie diverso.

#### **COMMERCIO E SERVIZI:**

- l'elenco delle attività commerciali al dettaglio consentite di cui all'ordinanza presidenziale n. 6/2021 è sostituito dall'elenco allegato alla presente ordinanza;
- sono sospesi tutti i servizi alla persona, ad eccezione di lavanderie, pompe funebri, nonché - previa prenotazione - barbieri, parrucchieri ed estetisti. Nei servizi di cura alla persona consentiti il personale e i clienti devono utilizzare mascherine di protezione delle vie respiratorie FFP2;

## **RISTORAZIONE E PUBBLICI ESERCIZI:**

- sono sospese le attività delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, salvo quelle ad uso degli operatori della sanità, delle forze dell'ordine, dell'esercito, della Protezione civile e quelle aziendali interne;
- sono sospese le attività degli esercizi di ristorazione che abbiano in essere contratti di servizio di fornitura pasti alle maestranze/operai/lavoratori/alunni;
- è sospeso l'asporto presso i soggetti che esercitano come attività prevalente una di quelle identificate dai codici ateco 56.3 (bar e altri servizi simili) e 47.25 (commercio al dettaglio di bevande). È altresì sospesa la vendita da asporto di bevande da parte di ogni forma di esercizio di somministrazione di pasti e bevande, anche nell'ambito dell'attività alberghiera;
- le attività di ristorazione dei rifugi alpini ai sensi della legge provinciale n. 22/1982 e quelle che si trovano nelle aree sciistiche, presso le piste da slittino e nelle zone delle stazioni a valle degli impianti sciistici sono sospese;
- sono sospese le attività degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio situate sulle superstrade.

## **VARIE:**

- in riferimento al punto 16) dell'ordinanza presidenziale contingibile e urgente n. 6 del 06.02.2021, i test antigenici rapidi o molecolari che si svolgono nell'ambito delle attività produttive vengono effettuati secondo le modalità stabilite dai protocolli di sicurezza e negli accordi con l'Azienda Sanitaria;
- in relazione ai piani di rateazione concessi da Alto Adige Riscossioni Spa, in essere alla data dell'8 marzo 2020 e ai provvedimenti di accoglimento emessi con riferimento alle richieste presentate sino al 28 febbraio 2021, la decadenza dal beneficio di rateazione avviene al verificarsi del mancato pagamento di dieci rate anche non consecutive;
- le disposizioni previste dalle precedenti ordinanze relative al lavoro nel settore privato si applicano anche alle attività di stage e tirocini formativi all'interno delle imprese.

Il mancato rispetto delle misure di cui alla presente ordinanza è sanzionato secondo quanto previsto dall'art. 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, modificato con legge di conversione n. 35/2020. (Fonte: Agenzia di stampa e comunicazione della Provincia autonoma di Bolzano)

Si allega copia dell'ordinanza nr. 7/2021

---

## **08/02/2021 – COVID -19: determinato il costo della pandemia nel 2020 per ogni italiano.**

Da uno studio effettuato dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e dalla Fondazione nazionale dei commercialisti, è emerso che l'epidemia Covid-19 nell'anno 2020, è costata ad ogni italiano la somma di € 5.420, di cui € 2.371 euro di minore Pil pro capite ed € 3.049 per l'incremento di debito pubblico. Dal documento, predisposto anche sulla base dei dati forniti dal Fondo Monetario Internazionale, emerge come il crollo del Pil reale per l'Italia, stimato per il 2020 al -9,2%, (-8,9% secondo gli ultimi dati Istat) sia il peggiore calo dopo l'Argentina (-10,4%) e il Regno Unito (-10%). Sempre nella stessa relazione, è emerso che l'Italia è risultata uno

dei Paesi che meno ha adoperato la leva finanziaria per resistere alla crisi pandemica, da cui deriva una perdita di Pil nominale pro capite piuttosto rilevante. In tale situazione, avvertono i commercialisti, sussistono “significativi profili di rischio per l’economia italiana tra cui il pericolo di nuovi shock fiscali che potrebbero aggravare la pressione fiscale italiana, già di per sé molto elevata”.

---

## **06/02/2021 – COVID -19/Alto Adige: la nuova ordinanza nr. 6/2021 del 06/02/2021**

A seguito di un peggioramento dei dati legati all’emergenza epidemiologica in corso, è stata emessa una nuova ordinanza, la n. 6/2021 del 06/02/2021, con cui, oltre a confermare tutte le misure di sicurezza previste nelle precedenti ordinanze e decreti, prevede per il periodo **dall’8 al 28 febbraio 2021**, le seguenti nuove restrizioni:

### **SPOSTAMENTI:**

- è vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori comunali;
- è consentito uscire dalla propria abitazione solo per comprovate esigenze lavorative, per motivi di salute o per situazioni di necessità urgenza, tra cui recarsi presso persone bisognose di cura, portare i cani alla più vicina area cani, fare acquisti alimentari, svolgere l’attività motoria in prossimità della propria abitazione o sportiva, a piedi o in bici, anche oltrepassando i confini del Comune in cui si trova il proprio domicilio, abitazione o residenza;
- l’attività sportiva o motoria non è consentita tra le ore 20.00 e le ore 5.00

### **COMMERCIO E SERVIZI:**

- sono sospesi tutti i servizi alla persona, ad eccezione di lavanderie, pompe funebri, barbieri e parrucchieri. Nei servizi di cura alla persona consentiti, tra cui anche quelli inerenti all’assistenza podologica, vanno utilizzare mascherine per protezione delle vie respiratorie FFP2;
- sono sospese le attività commerciali al dettaglio, anche situate nei centri commerciali, fatta eccezione per le di vendita di generi alimentari e per quelle che vendono generi di prima necessità individuate nell’allegato 1 (vedi l’ordinanza allegata), che rimangono chiuse la domenica;
- farmacie, parafarmacie, edicole, tabaccai e punti vendita di generi alimentari sono esentati dalla chiusura domenicale;
- nell’ambito delle attività commerciali al dettaglio sospese è ammessa la vendita a distanza o con consegna a domicilio;
- sono chiusi i mercati, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, salvo le attività dirette alla vendita di generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici.

### **RISTORAZIONE E PUBBLICI ESERCIZI:**

- L’attività di somministrazione e ristorazione rimane sospesa; l
- a vendita d’asporto è ammessa dalle 5.00 alle 20.00 mentre le vendite con consegna a domicilio è consentita dalle 5.00 alle 22.00, a condizione che siano rispettate le norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che per quella di trasporto;

- le strutture ricettive situate nel territorio provinciale non accettano nuovi ospiti in entrata, salvo le persone presenti in Alto - Adige per ragioni di lavoro o altre necessità ammesse dalle ordinanze presidenziali e diverse dal turismo;
- le attività di ristorazione situate negli esercizi ricettivi possono proseguire esclusivamente per il servizio dei propri ospiti che pernottano, che potranno utilizzare anche tutti gli altri servizi disponibili.

#### **ISTRUZIONE E FORMAZIONE:**

- fermo restando lo svolgimento in presenza dei servizi per la prima infanzia e dei servizi educativi per l'infanzia, a partire da giovedì 11 febbraio 2021 le attività scolastiche e della scuola primaria si svolgono in modalità a distanza, salvo in casi eccezionali espressamente autorizzati;
- le attività scolastiche e didattiche nelle scuole secondarie di primo e secondo grado a partire da lunedì 8 febbraio 2021 si svolgono con modalità a distanza, salvo casi eccezionali espressamente autorizzati;
- le attività scolastiche e didattiche in presenza riprendono lunedì 22 febbraio 2021 nelle scuole elementari e medie e lunedì 1° marzo 2021 nelle scuole superiori;
- nelle scuole di musica le lezioni, ove consentite, si svolgono esclusivamente in forma individuale;
- nelle istituzioni scolastiche in cui la didattica si svolge in presenza, a partire dai sei anni vige l'obbligo generalizzato di indossare le protezioni delle vie respiratorie, indipendentemente dalla distanza interpersonale.

#### **RACCOMANDAZIONI:**

- a) che in tutte le attività produttive vengano adottate misure atte a ridurre la possibilità di contagio tra dipendenti e con l'eventuale clientela;
- b) che siano ulteriormente promosse, ove possibile, forme di lavoro a distanza;
- c) che sia incentivato l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie con mascherine FFP2;
- d) che sia offerta ai dipendenti la possibilità di sottoporsi periodicamente a test antigenici rapidi o molecolari.

Le disposizioni della presente ordinanza hanno efficacia immediata.

Il mancato rispetto delle misure di cui alla presente ordinanza è sanzionato secondo quanto previsto dall'art. 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, modificato con legge di conversione n. 35/2020. *(Fonte: Agenzia di stampa e comunicazione della Provincia autonoma di Bolzano).*

---

#### **01/02/2021 - incentivi per apertura e sviluppo di nuove aziende**

Sono stati introdotti con il D.M. 04.12.2020, nuovi incentivi per la creazione e lo sviluppo, su tutto il territorio nazionale, di micro e piccole imprese, a prevalente o totale partecipazione giovanile

(under 36) o femminile (indipendentemente dall'età). L'incentivo prevede la concessione di finanziamenti agevolati a tasso zero di durata massima pari a 10 anni, contributi a fondo perduto e, per le sole imprese costituite da non più di 36 mesi, servizi di tutoraggio tecnico-gestionale. Le agevolazioni sono concesse, sulla base di una procedura valutativa con procedimento a sportello, ai sensi e nei limiti del regolamento *de minimis*. Potranno accedere alle agevolazioni tutte le aziende costituite in forma societaria da non più di sessanta mesi alla data di presentazione della domanda di agevolazione, che siano considerate, ai sensi dell'Allegato I al Regolamento GBER micro e piccole aziende, la cui compagine societaria sia composta, per oltre la metà numerica dei soci e di quote di partecipazione, da soggetti di età compresa tra i 18 e i 35 anni ovvero da donne indipendentemente dall'età. Potranno beneficiare dell'incentivo anche le persone fisiche che intendono costituire un'impresa purché facciano pervenire la documentazione necessaria attestante l'avvenuta costituzione dell'impresa e il possesso dei requisiti entro i termini indicati nella comunicazione di ammissione alle agevolazioni inviata dal soggetto gestore Invitalia.

Sono agevolabili i programmi di investimento, realizzabili su tutto il territorio nazionale, nei seguenti settori:

- produzione di beni nei settori dell'industria, dell'artigianato e della trasformazione dei prodotti agricoli;
- fornitura di servizi alle imprese e/o alle persone;
- commercio di beni e servizi;
- turismo;
- attività turistico-culturali finalizzate alla valorizzazione e alla fruizione del patrimonio culturale, ambientale e paesaggistico, nonché al miglioramento dei servizi;
- innovazione sociale intesa come produzione di beni e fornitura di servizi che creano nuove relazioni sociali ovvero soddisfano nuovi bisogni sociali, anche attraverso soluzioni innovative.

I programmi di investimento agevolabili devono essere finalizzati alla realizzazione di nuove iniziative imprenditoriali o allo sviluppo di attività esistenti per le imprese costituite da non più di 36 mesi e/o alla realizzazione di nuove unità produttive ovvero al consolidamento ed allo sviluppo di attività esistenti attraverso l'ampliamento dell'attività, la diversificazione della produzione mediante prodotti nuovi aggiuntivi o la trasformazione radicale del processo produttivo per le imprese costituite da più di 36 mesi.

I programmi di investimento devono prevedere spese ammissibili di importo massimo di 1,5 milioni di euro al netto di Iva per le imprese costituite da non più di 36 mesi e di 3 milioni di euro per le imprese costituite da oltre 36 mesi ed essere avviati successivamente alla presentazione della domanda di agevolazione ovvero dalla data di costituzione della società nel caso in cui la domanda sia presentata da persone fisiche. Gli investimenti dovranno essere realizzati entro 24 mesi dalla data di sottoscrizione del contratto, prorogabile al massimo di 6 mesi per le imprese costituite da non più di 36 mesi e di 12 mesi per le imprese costituite da oltre 36 mesi.

Sono agevolabili, con alcune differenze nelle singole voci a seconda che si tratti di imprese costituite da meno o oltre 36 mesi, le spese di acquisto di beni materiali e immateriali e servizi sostenute dopo la presentazione della domanda ovvero dalla data di costituzione della società nel caso in cui la domanda sia presentata da persone fisiche:

- opere murarie e assimilate;
- macchinari, impianti e attrezzature nuovi di fabbrica;
- programmi informatici e servizi per le tecnologie dell'informazione e della comunicazione;
- acquisto di brevetti o acquisizione di relative licenze d'uso;
- consulenze specialistiche, nel limite del 5% dell'investimento ammissibile;
- oneri connessi alla stipula del contratto di finanziamento agevolato e oneri connessi alla costituzione della società;

- limitatamente alle imprese operanti nel settore del turismo e costituite da oltre 36 mesi, l'acquisto dell'immobile sede dell'attività, nel limite massimo del 40% dell'investimento complessivo ammissibile.

Per le imprese costituite da non oltre 36 mesi è ammissibile anche un importo a copertura delle esigenze di capitale circolante, nel limite del 20% delle spese dei beni materiali e immateriali, destinato all'acquisto di:

- materie prime;
- servizi;
- godimento di beni di terzi.

Con un provvedimento di prossima emanazione, il Mise-Mef stabilirà i criteri e modalità di esecuzione.

---

### **28/01/2021 Covid-19: la nuova ordinanza del Presidente della Giunta Provinciale Nr. 3 del 28/01/2021**

A seguito di un peggioramento dei dati legati all'emergenza epidemiologica in corso, il ritorno in zona rossa della Provincia di Bolzano a decorrere da domenica 17 gennaio 2021, il presidente Arno Kompatscher della Provincia di Bolzano, ha firmato in data 28/01/2021 una nuova ordinanza, la n. 3/2021 del 28/01/2021, con cui, oltre a confermare tutte le misure di sicurezza previste nelle precedenti ordinanze e decreti, per il periodo **dal 31/01 al 15/02/2021** ordina:

#### **RISTORAZIONE E PUBBLICI ESERCIZI:**

- L'attività di somministrazione e ristorazione è sospesa.
- La vendita d'asporto e la consegna con consegna a domicilio è consentita dalle 5.00 alle 22.00, osservando comunque tutte le norme per la sicurezza igienica e di prevenzione del contagio epidemiologico.
- Possono proseguire le attività delle mense e del catering continuativo su base contrattuale e le attività degli esercizi di ristorazione che abbiano in essere contratti di servizio di fornitura pasti alle maestranze/operai/lavoratori, con esclusione della somministrazione diretta dietro il pagamento con buoni pasto, in quanto non si configurano servizi di mensa;
- Le attività di ristorazione situate negli esercizi ricettivi possono proseguire limitatamente per gli ospiti che pernottano nella struttura;
- Restano aperte le aree di servizio site su autostrade e superstrade.

#### **ALTRE MODIFICHE:**

- 1) Sono sospese le attività di palestre, centri fitness, piscine, centri natatori e sportivi. E' ammesso lo svolgimento dell'attività da parte di una sola persona o tra persone fra loro tutte conviventi, sotto la guida di un personal trainer, purché non siano presenti altre persone nel locale e purché l'ambiente sia arieggiato e pulito.

#### **RACCOMANDAZIONI:**

- e) l'utilizzo delle mascherine FFP2 soprattutto nei luoghi dove il contagio potrebbe essere maggiore;
- f) nelle abitazioni private vanno evitate feste ed inviti se non fra conviventi, salvo per esigenze lavorative o per necessità, nel qual caso vanno usate mascherine per la protezione delle vie respiratorie.



Le disposizioni di cui sopra hanno efficacia immediata.

Il mancato rispetto delle misure di cui alla presente ordinanza è sanzionato secondo quanto previsto dall'art. 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, modificato con legge di conversione n. 35/2020. (Fonte: Agenzia di stampa e comunicazione della Provincia autonoma di Bolzano)-

Si allega copia dell'ordinanza nr. 3/2021

---

## **26/01/2021 Covid-19/Imprenditoria giovanile e femminile: incentivi per la realizzazione di progetti e investimenti aziendali**

Si segnala il D.M. 4 dicembre 2020 del Ministero dello Sviluppo economico che introduce interessanti novità in merito agli incentivi riconosciuti per l'imprenditorialità giovanile e femminile. In particolare:

- 1. possono beneficiare delle agevolazioni in esame le imprese:**
  - a. costituite da non più di 60 mesi alla data di presentazione della domanda di agevolazione;
  - b. di micro e piccole imprese costituite in forma societaria in cui la compagine societaria sia composta, per oltre la metà numerica dei soci e di quote di partecipazione, da soggetti di età compresa tra i 18 e i 35 anni oppure da donne;
- 2. sono ammesse le iniziative che prevedono programmi di investimento, realizzabili su tutto il territorio nazionale, nei seguenti settori:**
  - a. produzione di beni nei settori dell'industria, dell'artigianato e della trasformazione dei prodotti agricoli, compresi quelli afferenti all'innovazione sociale, intesa come produzione di beni che creano nuove relazioni sociali o soddisfano nuovi bisogni sociali, anche attraverso soluzioni innovative;
  - b. fornitura di servizi alle imprese e/o alle persone, compresi quelli afferenti all'innovazione sociale;
  - c. commercio di beni e servizi;
  - d. turismo, incluse le attività turistico-culturali finalizzate alla valorizzazione e alla fruizione del patrimonio culturale, ambientale e paesaggistico, nonché le attività volte al miglioramento dei servizi per la ricettività e l'accoglienza;
- 3. i citati programmi di investimento devono essere realizzati entro 24 mesi dalla data di stipula del contratto di finanziamento;**

Le imprese beneficiarie avranno diritto alle agevolazioni esclusivamente nei limiti delle disponibilità finanziarie. Con un apposito provvedimento direttoriale, il Ministero dello Sviluppo economico stabilirà i termini e le modalità di presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni in esame.

---

## **25/01/2021 Covid-19/rilancio dell'imprenditoria femminile e disoccupati: istanze dal 22 febbraio 2021**

Dalle ore 12.00 del 22 febbraio 2021 sarà possibile inviare, esclusivamente in modalità *on line*, sulla piattaforma informatica di Invitalia, le istanze per il nuovo progetto denominato "SELFIEmployment". Il progetto prevede l'erogazione di un finanziamento a tasso zero, per un importo fino a Euro 50.000, per l'avvio di piccole iniziative imprenditoriali promosse da Neet (in

italiano anche né-né - indica persone non impegnate nello studio, né nel lavoro né nella formazione), donne inattive e disoccupati di lungo periodo. Possono accedere ai finanziamenti anche imprese individuali, società di persone, società cooperative/cooperative sociali, associazioni professionali e società tra professionisti costituite da non più di 12 mesi rispetto alla data di presentazione della domanda. Il progetto finanzia iniziative su tutto il territorio nazionale.

---

### **19/01/2021 Covid-19/cartelle riscossioni sospese: pagamento entro il 28 febbraio 2021**

I pagamenti sospesi, derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di addebito e avvisi di accertamento dovute all'Agente della riscossione, dovranno essere versate entro il 1° marzo 2021, essendo la scadenza del 28 di febbraio domenica). Si ricorda che con il D.L. 15 gennaio 2021, n. 3, era stato spostato al 31 gennaio 2021 il termine di sospensione per i pagamenti e la notifica delle cartelle precedentemente fissato al 31 dicembre 2020 dal D.L. n. 125/2020.

Più in dettaglio, l'Agenzia della riscossione, con una serie di Faq, ha precisato che:

- i pagamenti sospesi sono quelli in scadenza dall'8 marzo 2020 al 31 gennaio 2021. Per i soggetti con residenza, sede legale o la sede operativa nei comuni della c.d. "zona rossa" (di cui all'allegato 1 del D.P.C.M. 1° marzo 2020), la sospensione decorre dal 21 febbraio 2020.
  - per le cartelle di pagamento in scadenza nel periodo di sospensione è possibile richiedere una rateizzazione. Al fine di evitare l'attivazione di procedure di recupero da parte di Agenzia delle Entrate-Riscossione, è opportuno presentare la domanda entro il 28 febbraio 2021;
  - fino al 31 gennaio 2021 sono inoltre sospesi i pignoramenti su stipendi, salari, e altre indennità relative al rapporto di lavoro o impiego, nonché a titolo di pensioni e trattamenti assimilati. Pertanto, il datore di lavoro, dall'entrata in vigore del "Decreto Rilancio" (D.L. n. 34/2020) e fino al 31 gennaio 2021, non effettuerà le relative trattenute che riprenderanno, salvo l'eventuale pagamento del debito, a decorrere dal 1° febbraio 2021;
  - sempre fino al 31 gennaio 2021 sono sospese le verifiche sulla morosità del debitore che le pubbliche amministrazioni devono effettuare prima di disporre pagamenti di importo superiore a cinquemila euro. Le verifiche eventualmente già effettuate, anche prima dell'inizio della sospensione, che hanno fatto emergere una situazione di inadempienza ma per le quali l'agente della riscossione non ha ancora notificato l'atto di pignoramento, sono prive di qualunque effetto e le amministrazioni pubbliche procedono al pagamento a favore del beneficiario.
- 

### **15/01/2021 Covid-19: la nuova ordinanza del Presidente della Giunta Provinciale Nr. 2 del 15/01/2021**

A seguito il ritorno in zona rossa della Provincia di Bolzano a decorrere da domenica 17 gennaio 2021, il presidente Arno Kompatscher ha firmato in data 15/01/2021 una nuova ordinanza, la n. 2/2021 del 15/01/2021, che mantiene le aperture e conferma tutte le misure di sicurezza previste dalla precedente ordinanza nr. 1/2021 che consistevano:

#### **SPOSTAMENTI:**

- Permane il divieto di spostamenti limitatamente dalle 22.00 alle 05.00 del giorno successivo, salvo che per comprovate esigenze di lavoro, di salute o di necessità e/o urgenze che dovranno essere certificata da autodichiarazione redatta ai sensi del DPR 445/2000;

- L'attività motoria è consentita sia a piedi che in bicicletta, anche nei comuni limitrofi. Vigeva sempre l'obbligo di indossare la mascherina su bocca e naso.

#### **ATTIVITÀ COMMERCIALI:**

- Sono consentiti tutti i servizi alla persona con il rispetto delle norme di sicurezza già emanate con la Legge Provinciale nr. 4/2020;
- Sono consentite tutte le attività commerciali al dettaglio che dovranno osservare la chiusura domenicale; fanno eccezione le farmacie, parafarmacie, tabaccai ed edicole ed i punti vendita di alimentari non sono soggette alle restrizioni di chiusura domenicale.
- Le attività commerciali svolte nei centri commerciali resteranno chiuse il sabato ad eccezione delle farmacie, parafarmacie, tabaccai ed edicole ed i punti vendita di alimentari.
- Nei negozi sono ammessi un cliente per ogni 10 mq. di superficie; per i negozi con superficie inferiore a 20 mq. sono ammessi al massimo due clienti contemporaneamente. E' fatto obbligo di esporre all'ingresso del negozio un cartello che riporti il numero massimo di clienti ammessi contemporaneamente nei locali;
- Riaprono i mercati all'aperto con le limitazioni riportate nell'allegato 1 all'ordinanza nr. 1/2021.

#### **RISTORAZIONE E PUBBLICI ESERCIZI:**

- L'attività di somministrazione e ristorazione è consentita dalle 05.00 alle 18.00 con possibilità di vendita per asporto e consegna al domicilio del cliente fino alle ore 22.00, osservando comunque tutte le norme per la sicurezza igienica e di prevenzione del contagio epidemiologico. Possono proseguire le attività delle mense e del catering continuativo su base contrattuale e le attività degli esercizi di ristorazione che abbiano in essere contratti di servizio di fornitura pasti alle maestranze/operai/lavoratori, con esclusione della somministrazione diretta dietro il pagamento con buoni pasto, in quanto non si configurano servizi di mensa;
- I ristoranti possono servire la cena fino alle ore 22.00, con l'obbligo della prenotazione. Non è ammesso servire pasti e bevande al banco;
- E' vietata la consumazione di pasti e bevande all'aperto (strade, piazze, ecc.) con l'eccezione della somministrazione di pasti e bevande direttamente al chiosco fino alle ore 18.00.

#### **OLTRE AD AGGIUNGERE:**

1) Per i soggetti che svolgono come attività prevalente una di quelle identificate dai codici Ateco 56.3 (bar e altri servizi simili) e 47.25 (commercio al dettaglio di bevande), l'asporto è consentito esclusivamente fino alle ore 18.00;

2) rimane sospesa l'attività degli impianti nei comprensori sciistici, salvo quanto disposto dal punto n.40) dell'ordinanza presidenziale contingibile e urgente n. 1/2021 del 05.01.2021;

3) le attività dei rifugi alpini ai sensi della legge provinciale n. 22/1982 e quelle della ristorazione che si trovano nelle aree sciistiche, presso le piste da slittino e nelle zone delle stazioni a valle degli impianti sciistici sono consentite dalle ore 8.00 alle ore 16.00. La consumazione di pasti e/o bevande è consentita, sia all'interno che all'esterno dell'esercizio, solo dietro prenotazione e solo al tavolo

per un massimo di 4 persone per tavolo, salvo che si tratti di tutte persone conviventi. Al banco è proibita la sosta, nonché la somministrazione e la consumazione di pasti e bevande. È vietata la vendita d'asporto di pasti e bevande. Sono vietate la somministrazione e consumazione di bevande superalcoliche anche in aggiunta ad altre bevande. È vietata inoltre ogni forma di intrattenimento musicale e multimediale, sia all'interno che all'esterno.

Le disposizioni di cui sopra hanno efficacia immediata.

Il mancato rispetto delle misure di cui alla presente ordinanza è sanzionato secondo quanto previsto dall'art. 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, modificato con legge di conversione n. 35/2020. (Fonte: Agenzia di stampa e comunicazione della Provincia autonoma di Bolzano)-

Si allega copia dell'ordinanza nr. 2/2021

---

### **14/01/2021 COVID-19 – nuovo decreto legge: stato di emergenza prorogato fino al 30 aprile; limiti agli spostamenti confermati fino al 15 febbraio**

Con un nuovo decreto legge approvato nella notte tra il 13 e il 14 gennaio dal Consiglio dei ministri è stato prorogato fino al 30 aprile 2021 lo stato di emergenza epidemiologico da Covid-19. In particolare, il provvedimento dispone quanto segue:

1. confermato fino al 15 febbraio 2021 il divieto di ogni spostamento tra Regioni o Province autonome diverse, con l'eccezione di quelli motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute. È comunque sempre consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione;
2. dal 16 gennaio 2021 al 5 marzo 2021, sull'intero territorio nazionale si applicano le seguenti misure:
  - a. è consentito, una sola volta al giorno, spostarsi verso un'altra abitazione privata abitata, tra le 5.00 e le 22.00, a un massimo di due persone ulteriori a quelle già conviventi nell'abitazione di destinazione. La persona o le due persone che si spostano potranno comunque portare con sé i figli minori di 14 anni (o altri minori di 14 anni sui quali le stesse persone esercitano la potestà genitoriale) e le persone disabili o non autosufficienti che con loro convivono. Tale spostamento può avvenire all'interno della stessa Regione, in area gialla, e all'interno dello stesso Comune, in area arancione e in area rossa, fatto salvo quanto previsto per gli spostamenti dai Comuni fino a 5.000 abitanti;
  - b. qualora la mobilità sia limitata all'ambito territoriale comunale, sono comunque consentiti gli spostamenti dai comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti e per una distanza non superiore a 30 chilometri dai relativi confini, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia;
  - c. è istituita una cosiddetta area "bianca", nella quale si collocano le Regioni con uno scenario di "tipo 1", un livello di rischio "basso" e una incidenza dei contagi, per tre settimane consecutive, inferiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti. In area "bianca" non si applicano le misure restrittive previste dai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri per le aree "gialle", "arancioni" e "rosse" ma le attività si svolgono secondo specifici protocolli.

Con un nuovo Dpcm di prossima emanazione verrà introdotto il divieto di vendita d'asporto per i bar a partire dalle ore 18.00, rimanendo consentita la sola consegna a domicilio dopo la chiusura al pubblico. La misura non dovrebbe riguardare i ristoranti che potranno di conseguenza continuare con l'asporto fino alle ore 22.00. A breve il governatore della provincia di Bolzano dovrebbe emettere una nuova comunicazione che sposta l'apertura degli impianti da sci, già prevista per il 18 gennaio 2021.

---

### **07/01/2021 COVID-19 - SPOSTAMENTI: ulteriori disposizioni urgenti fino al 15 gennaio 2021**

È stato pubblicato sulla G.U. n. 3 del 5 gennaio 2021 il D.L. 1 del 5 gennaio 2021, che introduce ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Più in dettaglio:

- per il periodo compreso tra il 7 e il 15 gennaio 2021, è vietato, su tutto il territorio nazionale, di spostarsi tra Regioni o Province autonome diverse, tranne che per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute. È comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione, con esclusione degli spostamenti verso le seconde case ubicate in altra regione o provincia autonoma;
- nei giorni 9 e 10 gennaio 2021, si applicano, su tutto il territorio nazionale, le misure previste per la c.d. zona arancione. Saranno comunque consentiti gli spostamenti dai Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, entro 30 km dai relativi confini, con esclusione degli spostamenti verso i capoluoghi di Provincia.

Dal 7 al 15 gennaio, nei territori inseriti nella c.d. zona rossa, è possibile spostarsi, una sola volta al giorno, in un massimo di 2 persone, verso una sola abitazione privata del proprio Comune. Alla persona o alle 2 persone che si spostano potranno accompagnarsi i figli minori di 14 anni (o altri minori di 14 anni sui quali le stesse persone esercitino la potestà genitoriale) e le persone disabili o non autosufficienti che con queste persone convivono. Resta ferma, per tutto il periodo compreso tra il 7 e il 15 gennaio 2021, l'applicazione delle altre misure previste dal D.P.C.M. 3 dicembre 2020 e dalle successive ordinanze. Inoltre, il testo rivede i criteri per l'individuazione degli scenari di rischio sulla base dei quali saranno applicate le misure previste per le zone arancioni e rosse.

---

### **06/01/2021 Covid-19: la nuova ordinanza del Presidente della Giunta Provinciale N. 1 del 5.1.2021**

Con la nuova ordinanza nr. 1/2021 del 5 gennaio 2021 si sono introdotte per l'intero territorio provinciale **a decorrere da giovedì 7 gennaio 2021** le seguenti disposizioni:

#### **SPOSTAMENTI:**

- Permane il divieto di spostamenti limitatamente dalle 22.00 alle 05.00 del giorno successivo, salvo che per comprovate esigenze di lavoro, di salute o di necessità e/o urgenze che dovranno essere certificate da autodichiarazione redatta ai sensi del DPR 445/2000;
- L'attività motoria è consentita sia a piedi che in bicicletta, anche nei comuni limitrofi. Vigge sempre l'obbligo di indossare la mascherina su bocca e naso.

#### **ATTIVITÀ COMMERCIALI:**

- Sono consentiti tutti i servizi alla persona con il rispetto delle norme di sicurezza già emanate con la Legge Provinciale nr. 4/2020;
- Sono consentite tutte le attività commerciali al dettaglio che dovranno osservare la chiusura domenicale; fanno eccezione le farmacie, parafarmacie, tabaccai ed edicole ed i punti vendita di alimentari non sono soggette alle restrizioni di chiusura domenicale.
- Le attività commerciali svolte nei centri commerciali resteranno chiuse il sabato ad eccezione delle farmacie, parafarmacie, tabaccai ed edicole ed i punti vendita di alimentari.
- Nei negozi sono ammessi un cliente per ogni 10 mq. di superficie; per i negozi con superficie inferiore a 20 mq. sono ammessi al massimo due clienti contemporaneamente. E' fatto obbligo di esporre all'ingresso del negozio un cartello che riporti il numero massimo di clienti ammessi contemporaneamente nei locali;
- Riaprono i mercati all'aperto con le limitazioni riportate nell'allegato 1 all'ordinanza nr. 1/2021.

#### **RISTORAZIONE E PUBBLICI ESERCIZI:**

- L'attività di somministrazione e ristorazione è consentita dalle 05.00 alle 18.00 con possibilità di vendita per asporto e consegna al domicilio del cliente fino alle ore 22.00, osservando comunque tutte le norme per la sicurezza igienica e di prevenzione del contagio epidemiologico. Possono proseguire le attività delle mense e del catering continuativo su base contrattuale e le attività degli esercizi di ristorazione che abbiano in essere contratti di servizio di fornitura pasti alle maestranze/operai/lavoratori, con esclusione della somministrazione diretta dietro il pagamento con buoni pasto, in quanto non si configurano servizi di mensa;
- I ristoranti possono servire la cena fino alle ore 22.00, con l'obbligo della prenotazione. Non è ammesso servire pasti e bevande al banco;
- E' vietata la consumazione di pasti e bevande all'aperto (strade, piazze, ecc.) con l'eccezione della somministrazione di pasti e bevande direttamente al chiosco fino alle ore 18.00.

#### **TURISMO:**

- A partire dal 18 gennaio 2021 possono riaprire gli impianti nei comprensori sciistici.

Il mancato rispetto delle misure di cui alla presente ordinanza è sanzionato (*Fonte: Agenzia di stampa e comunicazione della Provincia autonoma di Bolzano*)-

---

#### **30/12/2020 LEGGE DI BILANCIO 2021: tutti i bonus previsti per l'anno 2021.**

Con la legge di bilancio 2021, che dovrebbe essere approvata in via definitiva in data odierna, vengono istituiti una serie di crediti d'imposta, consistenti in agevolazioni e sconti fiscali destinati alle famiglie, lavoratori e imprese, consistenti in:

**Bonus chef:** trattasi di un credito d'imposta destinato ai cuochi professionisti per l'acquisto di beni strumentali (macchinari di classe energetica elevata per la conservazione, la lavorazione, la trasformazione e la cottura dei prodotti alimentari, l'acquisto di strumenti e attrezzature professionali per la ristorazione) e per la partecipazione a corsi di aggiornamento professionale sostenute nel periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 2021. Il credito d'imposta sarà pari al 40% delle spese sostenute e non potrà eccedere i 6.000 euro. Beneficiari del bonus sono i cuochi sia dipendenti

che con partita iva di alberghi e ristoranti. Il credito d'imposta sarà utilizzabile solo in compensazione

**Filiera agroalimentare e marchio made in Italy:** bonus del 40% sulle spese sostenute per la realizzazione o potenziamento del commercio elettronico e per le attività e i progetti legati all'incremento delle esportazioni.

**Acqua potabile:** bonus del 50% per l'acquisto di sistemi di filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento e addizione di anidride carbonica dell'acqua potabile, con l'obiettivo di razionalizzare l'uso dell'acqua e ridurre il consumo di contenitori di plastica per acque potabili. Il credito d'imposta è per le ditte individuali di 1.000 e per le società di 5.000 euro per ciascun immobile adibito all'attività commerciale o istituzionale.

**Pir** (piani di risparmio a lungo termine) per le piccole e medie imprese: nuovo credito d'imposta per le persone fisiche titolari di PIR, da calcolarsi sulle minusvalenze, perdite e differenziali negativi sofferti su tali strumenti finanziari, a condizione che questi siano detenuti per almeno cinque anni e il credito d'imposta non ecceda il 20% delle somme investite negli stessi piani finanziari. Il credito d'imposta è utilizzabile in dieci quote annuali di pari importo e solo in dichiarazione dei redditi.

**Quotazioni in Borsa:** prorogato al 31 dicembre 2021 il credito d'imposta per le spese di consulenza relative alla quotazione delle piccole e medie imprese (Pmi) istituito dalla legge n. 205 del 2017..

Aggregazioni aziendali: previsto un credito d'imposta per sostenere i processi di fusioni, scissioni o conferimenti d'azienda da deliberare nel 2021.

**Borse di studio per i manager del futuro:** credito d'imposta sulle donazioni effettuate nel 2021 e 2022, per borse di studio e iniziative formative finalizzate allo sviluppo e alla acquisizione di competenze manageriali promosse da università pubbliche e private, da istituti di formazione avanzata, da scuole di formazione manageriale pubbliche o private.

**Il tax credit per edicole e pubblicità:** prorogato fino al 2022 il bonus sugli investimenti pubblicitari, e il credito d'imposta per le edicole e altri rivenditori al dettaglio di quotidiani, riviste e periodici, nonché del credito d'imposta per le testate in formato digitale.

**Bonus mobili:** confermato e potenziato il bonus mobili per l'anno 2021. Il credito d'imposta, nella misura del 50%, spetta a chi ristrutturerà casa sulle spese sostenute per acquistare arredi ed elettrodomestici fino a 16mila euro (fino al 31/12/2020 il limite di spesa era previsto fino a 10mila euro).

**Aiuti al turismo:** viene prorogato al 30 aprile 2021 il credito d'imposta del 60% sugli affitti degli immobili a uso non abitativo introdotto con il decreto rilancio. Il bonus sui canoni di locazione viene esteso alle agenzie di viaggio e ai tour operator.

**Industria 4.0 e spese in ricerca e sviluppo (R&S):** prorogato al 2022 il credito d'imposta per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica e altre attività innovative, per

la formazione industria 4.0 e per l'acquisto di beni strumentali nuovi, con potenziamento e diversificazione delle aliquote del credito d'imposta ed estensione dell'ambito applicativo

**PS: tutte le informazioni riportate nella vetrina CORONAVIRUS hanno esclusivo fine informativo. Nessuna responsabilità legata ad una difforme applicazione della normativa presa sulla mancata conoscenza legislativa o sull'errata interpretazione delle informazioni qui contenute, potrà essere attribuita alla scrivente, che resta a disposizione del lettore per ogni approfondimento o parere**